

مركز القانون العربي والإسلامي
Centre de droit arabe et musulman
Centre of Arab and Islamic Law
Centro di diritto arabo e musulmano

**Interessi e sistema bancario
dagli ebrei, cristiani e musulmani**

Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh

www.sami-aldeeb.com

Sommario

Introduzione	3
Osservazioni generali	5
Capitolo I. Nozioni fondamentali del diritto islamico	6
I. Dovere di conformarsi alla legge di Dio.....	6
II. Fonti della legge di Dio dai musulmani	8
III. Classifica degli atti umani.....	9
Capitolo II. Proibizione degli interessi presso gli ebrei ed i cristiani	11
I. Proibizione degli interessi presso gli ebrei	11
II. Proibizione degli interessi presso i cristiani	13
Capitolo III. Proibizione degli interessi presso i musulmani	16
I. Interessi nel Corano e nella Sunnah.....	16
II. Definizione islamica degli interessi	17
III. Astuzie per aggirare la proibizione degli interessi.....	18
IV. Sanzione degli interessi	19
Capitolo IV. Dibattito legislativo e dottrinale attuale	21
I. Forme degli interessi.....	21
II. Interessi come mezzo di dominazione.....	21
III. Parere in favore degli interessi.....	22
IV. Parere contro gli interessi	25
V. Interessi sul denaro già depositato	27
VI. Astuzia della terminologia	28
Capitolo V. Banche e società di investimento islamiche	30
I. Creazione delle banche islamiche.....	30
1) Banche islamiche come diritto e dovere.....	30
2) Uso del labello religioso per attirare i clienti.....	30
3) Garanzia del carattere islamico delle banche islamiche	30
4) Vino vecchio nei barili nuovi	33
II. Attività delle banche islamiche	35
III. Tipi di banche islamiche	36
IV. Mutazione di banche tradizionali in banche islamiche	36
V. Obiezioni contro le banche islamiche	37
VI. Scandali provocati dalle banche islamiche	39
Bibliografia	41

Introduzione

L'esistenza delle banche islamiche, un sistema basato sulla proibizione degli interessi, parte dal principio che in ogni attività umana e in ogni comportamento il musulmano deve conformarsi alla legge di Dio come espressa nel Corano e nella Sunnah di Maometto.

La proibizione degli interessi si trova fin dai filosofi greci antichi. Il diritto musulmano non ha legame con la loro filosofia in materia economica, ma con il sistema ebraico e il sistema cristiano che l'hanno preceduto. Tutti i tre sistemi religiosi (ebreo, cristiano e musulmano) hanno proibito gli interessi.

Non potendo cambiare le norme religiose rivelate, i religiosi e i giuristi di queste tre comunità hanno aggirato la proibizione in differenti modi, partendo dal principio che non è né realistico né equo che il denaro sia prestato senza un compenso ad un debitore che ne ricava profitto, specialmente nel caso del prestito produttivo.

Ma questo compenso deve essere contenuto entro certi limiti, in modo da non tradursi in uno sfruttamento del debitore. Perciò fu creata la distinzione tra l'usura e gli interessi, distinzione che i libri sacri degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani non conoscono.

Gli interessi sono adesso accettati nelle leggi di tutti i paesi del mondo, inclusi i paesi arabi e musulmani, ma questa accettazione suscita un'opposizione veemente da parte degli islamisti, che considerano gli interessi come contrari alle norme islamiche. Questa opposizione si manifesta nella creazione di banche islamiche che offrono attività conformi alle norme islamiche.

Tali banche, però, non fanno che riprendere tecniche giuridiche occidentali ribattezzate con nomi arabi, ricorrendo all'astuzia terminologica e approfittando del labello islamico per attirare i credenti musulmani.

Oggi queste banche sono diventate pericolose concorrenti delle banche tradizionali, a tal punto che queste ultime, sia nel mondo islamico che nel mondo occidentale, si sono sentite costrette ad aprire succursali bancarie per offrire servizi finanziari "musulmani".

Questo cambiamento è considerato da parte degli autori musulmani come prova che le norme musulmane sono capaci di gestire la società in ogni epoca e in ogni luogo. Ma ce ne sono anche alcuni che considerano questa mutazione delle banche occidentali come una maniera di ingannare e di attirare i clienti musulmani, privandone le banche nei paesi musulmani. D'altra parte, i politici occidentali temono che l'afflusso di capitale musulmano nelle banche occidentali influenzi il sistema economico e ideologico occidentale. Accennano che le banche islamiche non accettano di finanziare per esempio le società che si occupano di vino, di gioco, di piscine miste, ecc.; non permettono il lavoro della donna nello stesso ufficio degli uomini; impongono il velo alle impiegate e esigono accesso separato per le donne ai loro servizi

di clientela. C'è anche la paura che le banche islamiche servano come intermediario per finanziare il terrorismo internazionale. Questo è l'oggetto di questo articolo diviso in cinque capitoli:

Capitolo I. Nozioni fondamentali del diritto islamico.

Capitolo II. Proibizione degli interessi presso gli ebrei ed i cristiani.

Capitolo III. Proibizione degli interessi presso i musulmani.

Capitolo IV. Dibattito legislativo e dottrinale attuale.

Capitolo V. Banche e società di investimento islamiche.

Osservazioni generali

L'alfabeto arabo si presta a varie forme di trascrizione. Evito la forma erudita troppo complicata per un lettore non specializzato. Dò le equivalenze di alcune lettere arabe:

'	ع + ء	gh	غ
kh	خ	u + w	و
d	د + ض	i + y	ي
dh	ذ + ظ	t	ت + ط
sh	ش	h	ه + ح
s	س + ص	j	ج

Le citazioni dall'Antico Testamento e dal Nuovo Testamento sono tratte dalla *Bibbia di Gerusalemme* (<http://web.tiscali.it/santostefano/edicola/download.htm>). Quelle dal Corano sono tratte soprattutto dalla traduzione di Hamza Piccardo (http://www.Corano.it/menu_sx.html) e da quella di Gabriele Mandel: *Il Corano*, traduzione e apparati critici, UTET, Torino, 2004.

Per non appesantire inutilmente le note, cito il nome dell'autore e talvolta i primi elementi del titolo. Il lettore troverà alla fine del testo tutti i dati bibliografici completi.

Capitolo I. Nozioni fondamentali del diritto islamico

L'esistenza delle banche islamiche, un sistema basato sulla proibizione degli interessi, parte dal principio che in ogni attività umana e in ogni comportamento il musulmano deve conformarsi alla legge di Dio (I). Questo pone la questione delle fonti della legge di Dio (II) e della classifica degli atti musulmani (III)¹.

I. Dovere di conformarsi alla legge di Dio

Nel sistema democratico, la legge è decisa dal popolo. Nel sistema dittatoriale, è decisa dal dittatore. Nel sistema ebraico e nel sistema musulmano, la legge è decisa prima di tutto da Dio, e l'uomo non interviene che dove Dio non ha previsto una norma.

Si legge nella Bibbia:

Vi preoccuperete di mettere in pratica tutto ciò che vi comando; non vi aggiungerai nulla e nulla ne toglierai (Deuteronomio 13:1).

Le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli, sempre, perché pratichiamo tutte le parole di questa legge (Deuteronomio 29:28).

È una legge perenne di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete (Levitico 23:14).

Invocando questi versetti, Maimonide, il più grande teologo e filosofo ebreo morto al Cairo nel 1204, scrisse: "È una nozione chiaramente esplicitata nella legge che quest'ultima resta d'obbligo eterno nei secoli dei secoli, senza alcuna possibilità di variazione, riduzione, né complemento". Chi pretenderebbe il contrario dovrebbe, secondo Maimonide, "essere messo a morte per strangolamento". Questa punizione è prevista anche per colui che abolisse un qualsiasi comandamento ricevuto dalla tradizione orale, e nei confronti di colui che ne dà un'interpretazione diversa dall'interpretazione tradizionale, anche se egli dovesse produrre un segno che afferma che è un profeta inviato da Dio².

Lo stesso sistema prevale dai musulmani. Etimologicamente, il termine *islam* significa sottomissione ed è il nome dato alla religione dei seguaci di Maometto. Quest'ultimi si chiamano *muslimun* (i sottomessi). L'islam quindi proclama la sottomissione dell'uomo alla volontà di Dio. A tale proposito il Corano dice:

Coloro che non giudicano secondo quello che Allah ha fatto scendere, questi sono i miscredenti, (...), questi sono gli ingiusti, (...) questi sono gli iniqui (5:44, 45, 47).

¹ Per questo primo capitolo, ci siamo basati sul libro di Aldeeb abu-Sahlieh: Il diritto islamico.

² Maimonide: Le livre de la connaissance, p. 97-98.

Quando Allah e il Suo Inviato hanno decretato qualcosa, non è bene che il credente o la credente scelgano a modo loro. Chi disobbedisce ad Allah e al Suo Inviato palesemente si travia (33:36).

Quando i credenti sono chiamati ad Allah e al Suo Inviato affinché egli giudichi tra loro, la loro risposta è "Ascoltiamo e obbediamo". Essi sono coloro che prospereranno!" (24:51).

Sempre secondo il Corano, è Dio che decide ciò che è legale e ciò che non lo è:

Dì: "Cosa pensate del cibo che Allah ha fatto scendere per voi e che dividete in illecito e lecito?". Dì: "È Allah che ve lo ha permesso oppure inventate menzogne contro Allah?" (10:59).

Non proferite dunque stravaganti invenzioni delle vostre lingue dicendo: "Questo è lecito e questo illecito" e mentendo contro Allah (16:116).

O voi che credete, non vietate le cose buone che Allah vi ha reso lecite. Non eccedete. In verità Allah non ama coloro che eccedono. Mangiate le cose buone e lecite che Allah vi ha concesso e temete Allah, Colui nel Quale credete (5:87-88).

Otto secoli dopo Maimonide, lo sceicco Muhammad Mitwalli Al-Sha'rawi, eminente studioso religioso e politico egiziano, morto al Cairo nel 1998, condivide in pratica la stessa concezione della legge del suo compatriota ebreo. Spiega che la rivelazione è venuta per sciogliere i nodi che contrappongono gli uomini, liberandoli così dall'obbligo di risolverli con la discussione o con estenuanti e ripetitive esperienze. Il musulmano non deve cercare soluzioni ai suoi problemi al di fuori dell'islam, poiché l'islam propone soluzioni che sono eterne e che vanno bene nell'assoluto³. Lo sceicco aggiunge:

Se fossi il responsabile di questo Paese o la persona incaricata di applicare la legge di Dio, darei un termine di un anno a quello che respinge l'islam, concedendogli il diritto di dire che egli non è più musulmano. Allora lo dispenserei dall'applicazione del diritto musulmano condannandolo a morte come apostata⁴.

Khallaf, professore egiziano, scrive:

I dottori della legge musulmani riconoscono all'unanimità che Dio è il supremo legislatore, che è lui la fonte dei precetti, che questi siano stati enunciati esplicitamente nei testi rivelati ai suoi profeti, in particolare a Maometto, o che i dottori della legge li abbiano tratti o dedotti usando il meccanismo dell'analogia⁵.

³ Al-Sha'rawi: Qadaya islamiyyah, p. 35-39.

⁴ Ibid., p. 28-29.

⁵ Khallaf: Les fondements, p. 145.

Questa concezione ebraica e musulmana non esiste dai cristiani perché il Nuovo Testamento contiene poche norme giuridiche. Contrariamente a Mosè e a Maometto che erano capi temporali, Gesù non ha occupato nessuna funzione pubblica ed era poco incline ad applicare le norme giuridiche previste nell'Antico Testamento. Così, ha rifiutato di applicare la pena della lapidazione contro la donna adultera (Giovanni 8:4-11), di dividere la successione tra i due fratelli (Luca 12:13-15), e ha abolito la legge del contrappasso (Matteo 5:38-39). Poiché i Vangeli e gli scritti degli apostoli contenevano poche norme giuridiche, i cristiani ripiegarono sul diritto romano. Per il giuriconsulto Gaio (d. v. il 180 dopo Cristo) la legge è "ciò che il popolo prescrive e stabilisce"⁶. È in base a questa concezione della legge che nacque e si sviluppò il moderno sistema democratico.

II. Fonti della legge di Dio dai musulmani

La volontà di Dio secondo i musulmani è espressa in due fonti principali, menzionate nel Corano stesso:

O voi che credete, obbedite a Dio e al Messaggero e a coloro di voi che hanno l'autorità. Se siete discordi in qualcosa, fate riferimento a Dio e al Messaggero, se credete in Dio e nell'Ultimo Giorno. È la cosa migliore e l'interpretazione più sicura (4:59).

Le due fonti indicate in questo versetto sono il Corano e la Sunnah, e queste due fonti servono per governare il sistema bancario islamico. I giuristi musulmani vanno a cercare in questi due fonti quali sono le norme ad applicare e quali sono le azioni ad evitare.

Il Corano è un testo rivelato in lingua araba a Maometto tra il 610 e 632. Contiene 114 capitoli classificati pressappoco nell'ordine decrescente della loro lunghezza, ad eccezione del primo capitolo. Se si cerca di conoscere la posizione del Corano riguardante una determinata materia, bisogna far riferimento a vari versetti dispersi, a volte contraddittori, mescolati a passaggi spesso senza legame diretto. Le antinomie tra i versetti sono state risolte dai giuristi musulmani attraverso la teoria dell'abrogazione: una norma posteriore abroga una norma precedente che tratta lo stesso oggetto.

La Sunnah designa tutte le dichiarazioni, i fatti e le approvazioni implicite o esplicite attribuiti a Maometto. A volte, si sostituisce questo termine con quello di *hadith*, ma quest'ultimo indica generalmente un detto orale. La Sunnah è stata riunita in numerose raccolte private, di lunghezze impari. Contrariamente al Corano, queste raccolte non sono state oggetto di omologazione statale. Coprono tanto bene i campi religiosi (credenza e culto), quanto i campi giuridici. La Sunnah ha parecchi ruoli: conferma le norme contenute nel Corano, chiarisce il loro senso, stabilisce delle nuove norme non previste nel Corano e abroga certe norme coraniche. Oggi, una corrente musulmana mette in dubbio l'insieme dei detti di Maometto e chiede di ri-

⁶ Gaius: Institutes, I.3.

gettarli per tenere solamente conto del testo del Corano, il solo autentico, di origine divina.

Accanto a questi due fonti principali, ci sono fonti secondari di cui menzioniamo: la Sunnah dei compagni di Maometto; la Sunnah della gente della casa del Profeta; le leggi rivelate prima di Maometto, menzionate nel Corano o nella Sunnah; l'usanza; il consenso e lo sforzo razionale (*ijtihad*) e l'analogia (*qiyas*). Quest'ultima fonte merita una presentazione.

L'*ijtihad* è definito: "L'azione di tendere tutte le forze del proprio spirito fino al loro limite estremo, per penetrare il senso intimo della Shari'ah (il Corano e la Sunnah), per dedurre una norma congetturale applicabile al caso concreto da risolvere".

Occorre qui ricordare che il diritto musulmano nega all'uomo il potere di legiferare. Di conseguenza, il ruolo del ragionamento umano che sottende l'*ijtihad* non è quello di creare delle norme, ma di dedurre dal Corano e dalla Sunnah nuove norme rispettose di queste due fonti. Si tratta, per il giurista, di procedere per analogia, di esaminare la ragione della legge religiosa, di preferire una norma su un'altra, di colmare una lacuna considerando l'interesse generale, ecc. Parecchie condizioni sono richieste per ricorrere allo sforzo razionale. Queste condizioni si riferiscono alla persona che fa lo sforzo: essere maggiorenne ed equo, conoscere il Corano e la Sunnah e le questioni annesse, conoscere la scienza dei fondamenti del diritto, dominare la lingua araba. Si riferiscono anche al contenuto dello sforzo razionale. Così non è possibile fare uno sforzo su una questione regolata da un testo chiaro del Corano e della Sunnah.

L'*ijtihad* gioca ancora oggi un grande ruolo, particolarmente attraverso l'istituzione del *mufti*, un personaggio la cui funzione consiste nel rispondere alle questioni poste dalle autorità o dai privati allo scopo di conoscere le norme da applicare in un caso concreto. La decisione del *mufti* si chiama *fatwa*. Tutte le banche islamiche hanno al loro servizio dei *mufti* che indicano le operazioni bancarie lecite e illecite. Ci sono anche accademie giuridiche musulmane in differenti paesi musulmani e anche occidentali che emettono della fatwa in tutti i campi della vita, incluse le banche islamiche, e le loro decisioni sono considerate conformi alla legge musulmana, dunque alla volontà di Dio. Ne parleremo nei capitoli seguenti.

III. Classifica degli atti umani

Per capire la posizione musulmana riguardo gli interessi, si deve sapere che i giuristi musulmani, partendo dal Corano e dalla Sunnah, hanno classificato gli atti umani, inclusi i rapporti commerciali, in cinque categorie.

1) Atto obbligatorio: L'atto obbligatorio è ciò che il legislatore ordina di fare in modo fermo e inequivocabile. Colui che non ottempera è punito in questa vita; e colui che lo fa ha del merito nell'altra vita. Fra gli atti obbligatori si possono citare il digiuno (2:183-184); la preghiera e l'elemosina, due obbli-

ghi spesso citati insieme (2:43); il pellegrinaggio (22:29) e il rispetto degli impegni (17:34).

2) Atto raccomandato: L'atto raccomandato è quello che il legislatore raccomanda o ordina non in modo categorico. Colui che compie un atto raccomandato è lodato in questa vita e ricompensato nell'altra vita; quello che non lo compie, né è rimproverato in questa vita, né punito nell'altra vita. Così, in materia di debito, il Corano prevede di redigere un riconoscimento di debito e in mancanza di scriba, di prendere un impegno. Tuttavia, questo non è obbligatorio se c'è una fiducia reciproca tra il debitore e il creditore (2:282-283).

3) Atto vietato: Un atto vietato è un atto punibile in questa vita e nella vita ultraterrena, ed è ricompensato in quest'ultima se non è stato compiuto. È così proibito commettere adulterio o rubare.

4) Atto riprovato o ripugnante: Un atto può essere riprovato, ripugnante, sconsigliato o detestabile, pur essendo permesso e non punibile. Non farlo è preferibile. Colui che se ne astiene è lodato e acquisisce un merito nell'altra vita, colui che non se ne astiene può essere rimproverato. È dunque l'opposto dell'atto raccomandato. Rientra in questa categoria il ripudio. Maometto dice: "Il ripudio è l'atto lecito più detestabile".

5) Atto permesso, lecito: Si tratta di qualsiasi atto in cui il Legislatore lascia libera la persona di compierlo o no. Né ricompensa, né punizione sono legate a questi atti. Alcuni atti sono obbligatori in sé, ma lasciano una certa libertà nelle modalità del loro compimento. Una persona è libera nella scelta della moglie e del tempo del matrimonio, delle relazioni sessuali ed è libera nella scelta degli alimenti e del tempo di mangiare. Tuttavia, è illecito rinunciare a questi atti in modo definitivo.

Capitolo II. Proibizione degli interessi presso gli ebrei ed i cristiani

Ogni sistema legale è tributario dei sistemi precedenti, sia conformandosi, sia prendendone posizioni divergenti, che indicano l'evoluzione sociale che vuol favorire. La proibizione degli interessi si trova fin dai filosofi greci antichi. Il diritto musulmano non ha legame con la loro filosofia in materia economica, ma con il sistema ebraico e il sistema cristiano che l'hanno preceduto. Il Corano cita ventiquattro profeti che Dio ha inviato all'umanità; diciassette appaiono nell'Antico Testamento, tre nel Nuovo Testamento, e quattro appartengono alla tradizione orale degli Arabi. Tutti i profeti giungono da Dio. Il credente non deve ricusarne nessuno:

Dite: "Crediamo in Dio e in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere su Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e sulle Tribù, e in quello che è stato dato a Mosè e a Gesù e in tutto quello che è stato dato ai Profeti da parte del loro Signore, non facciamo differenza alcuna tra di loro e a lui siamo sottomessi" (2:136; v. anche 2:285; 4:150-152).

Il Corano menziona la proibizione degli interessi nei libri sacri ebrei e cristiani e condanna quelli che prendono gli interessi in violazione di questi libri. Perciò dobbiamo presentare brevemente la proibizione degli interessi presso gli ebrei (I) e i cristiani (II) che è alla base delle norme musulmane nel campo degli interessi e del sistema bancario.

I. Proibizione degli interessi presso gli ebrei

Nell'Antico Testamento ci sono tracce indicanti che il creditore deteneva un potere esorbitante sul debitore. Per esempio, il secondo libro dei Re riporta un episodio tragico: alla morte del debitore, il creditore si impossessa dei suoi figli per ridurli in schiavitù in rimborso del debito del loro padre (Secondo libro dei Re 4:1).

Per reagire contro questa situazione, la legislazione biblica interviene per vietare l'imposizione di interesse nei prestiti tra israeliti. Ne diamo qui i passaggi più importanti:

Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle tue città del paese che il Signore tuo Dio ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso; anzi gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova (Deuteronomio 15:7-8).

Non farai al tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, né di qualunque cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello, perché il Signore tuo Dio ti benedica in tutto ciò a cui metterai mano, nel paese di cui stai per andare a prender possesso (Deuteronomio 23:20-21).

Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse (Esodo 22:24).

Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo, come un forestiero e inquilino, perché possa vivere presso di te. Non prendere da lui interessi, né utili; ma temi il tuo Dio e fa vivere il tuo fratello presso di te. Non gli presterai il denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura (Levitico 25:35-37)⁷.

Questa interdizione si applica ad ogni prestito, indipendentemente dal tasso d'interesse, e non fa distinzione tra il prestito fatto ad un ricco e quello fatto ad un povero.

Secondo il Talmud, violano l'interdizione degli interessi il creditore che presta denaro contro interesse, il debitore che accetta di pagare degli interessi, così come il testimone e il notaio che redigono il contratto. L'interdizione copre l'interesse per il prestito in denaro, ma anche l'interesse per il prestito in natura, addirittura per un servizio.

Gli ebrei hanno sviluppato dei metodi per aggirare la proibizione degli interessi. È considerata valida l'operazione nella quale il creditore finanzia un affare nel quale prende parte al profitto ed alla perdita, ma è proibito che il debitore assuma solo la perdita. Oggi, per convalidare religiosamente un prestito con interesse tra ebrei, basta aggiungere una clausola nel contratto indicando che il prestito è fatto a titolo di partenariato. È anche permesso prestare denaro ad un non ebreo che presta a sua volta il denaro a un ebreo, o chiedere a un agente di chiedere in prestito denaro, le due operazioni essendo munite di una clausola che fissa il tasso di interesse. Si considera a questo proposito che il prestito a interesse indiretto non è vietato. È valida l'operazione nella quale si prestano 100 unità di denaro ad un uomo di affari, indicando nel contratto che il guadagno realizzato da questo ultimo sarà versato al creditore contro pagamento di uno stipendio all'uomo d'affari per il suo lavoro.

L'Antico Testamento non prevede alcuna sanzione contro il prestito a interesse, ma semplicemente una maledizione divina, come in Deuteronomio 23:21. Ezechiele classifica gli interessi tra i gravi reati:

[Quello] che opprime il povero e l'indigente, commette rapine, non restituisce il pegno, volge gli occhi agli idoli, compie azioni abominevoli, presta a usura ed esige gli interessi, egli non vivrà; poiché ha commesso queste azioni abominevoli, costui morirà e dovrà a se stesso la propria morte (Ezechiele 18:11-13).

Questa sanzione sembra essere anche qui di ordine divino. Ma i tribunali rabbinici avrebbero esercitato il potere di penalizzare il creditore rifiutando

⁷ Oltre ai libri legislativi della Bibbia, si trova una condanna dell'usura in: Salmi 15:5; Proverbi 28:8; Ezechiele 18:8, 13, 17; 22:12.

di dare seguito al reclamo del suo capitale. Avrebbero rigettato anche la testimonianza e il giuramento dei prestatori di denaro.

Se gli interessi sono vietati tra ebrei, la legge permette ad un ebreo di chiedere in prestito del denaro ad un non ebreo contro interesse, quando non esiste altro mezzo per avere il denaro⁸. La legge permette anche agli ebrei di percepire degli interessi quando prestano ai non ebrei. Il prestito fatto ai non ebrei è giustificato dalla regola talmudica che vieta di lasciare morire di fame una qualsiasi persona, fornendole i mezzi per la sua sopravvivenza. Questa regola si applica anche verso i politeisti, affinché trovino la forza di scoprire l'unità di Dio. Il prestito fatto ai non ebrei si giustifica anche per il fatto che i paesi cristiani vietavano nel passato gli interessi e li permettevano solamente se il prestito era fatto da ebrei⁹. Vediamo le norme cristiane adesso.

II. Proibizione degli interessi presso i cristiani

Il Nuovo Testamento comprende un passaggio concernente il prestito, interpretato come un'interdizione degli interessi, senza distinzione tra ebrei e non ebrei, indipendentemente dal tasso d'interesse:

E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi (Luca 6:34-35).

In Occidente, l'interdizione del prestito a interesse fu integrata nel diritto laico sotto Carlo Magno e è durata per tutto il Medioevo. Fu criticata da alcuni teologi e giuristi nel XIII secolo. Il divieto è stato aggirato tuttavia parzialmente, durante il periodo medievale, facendo appello agli ebrei che potevano dal canto loro, secondo la loro legge, prestare contro interesse ai non ebrei.

Una svolta teorica importante in materia si deve a San Tommaso d'Aquino, il quale ha introdotto nelle sue opere i motivi per cui chi presta denaro ha diritto ad un certo interesse, superando così le posizioni della Chiesa.

Evidenziando che dal prestito deriva danno emergente, lucro cessante e rischio del capitale, San Tommaso supera il concetto di sterilità del denaro facendo fare un salto qualitativo al dibattito sull'interesse: mentre la condanna dell'usura rimane ferma, si cerca di individuare quando si possa realmente parlare di usura e quando, invece, possa essere considerato lecito l'interesse, ponendo come elemento discriminante l'equità¹⁰.

Calvino (1509-1564) è stato il primo teologo dell'era moderna a legittimare moralmente la pratica del prestito a interesse¹¹. Partendo dal testo biblico,

⁸ Sull'usura dai ebrei, vedere Cohn: Usury, colonne 500-505.

⁹ Attali: Les juifs, les chrétiens et l'argent.

¹⁰ Tommaso Fanfani, in: <http://www.portalino.it/bancalex/convegni04.htm>

¹¹ Johner: Travail, richesse et propriété dans le protestantisme.

riconosce che il prestito a interesse è effettivamente condannato. Secondo la legge biblica, quello che può venire in aiuto al suo prossimo nella difficoltà col prestito di denaro deve farlo senza prelevare interessi. Ma Calvino constata che se l'Antico Testamento condanna l'usura lì dove dovrebbe manifestarsi la carità, non parla, invece, di un'altra pratica, che chiama il prestito di produzione, vale a dire il tipo di prestito che è inteso all'allargamento di un mercato, e che non entra nel quadro del dovere di carità. L'autorizzazione degli interessi è sottomessa tuttavia a sette prescrizioni o eccezioni come le chiama, che riproduciamo qui:

- ▶ Non è permesso chiedere degli interessi ai poveri, e nessuno può essere costretto a pagare un interesse quando si trova nella miseria o conosce delle circostanze difficili.
- ▶ Quello che presta del denaro non dovrebbe essere interessato al guadagno al punto di trascurare i suoi doveri, né spossare i suoi fratelli poveri ponendo il suo denaro negli investimenti sicuri.
- ▶ Nel caso di un prestito a interesse, niente deve subentrare che non sia naturalmente giusto e corretto. E se la questione è esaminata secondo la regola di Cristo, ovvero "ciò che volete che gli uomini vi facciano ecc.", essa sarà considerata come valida per tutti.
- ▶ Quello che contrae un prestito deve ricavare un profitto maggiore, dal denaro chiesto in prestito, rispetto a quanto ricava il creditore.
- ▶ Non dovremmo giudicare secondo i costumi abituali e tradizionali, circa l'incasso di interessi, ciò che siamo autorizzati a fare, né misurare le ingiustizie in funzione di ciò che è giusto e corretto; dovremmo regolare piuttosto la nostra condotta sulla parola di Dio.
- ▶ Non dovremmo considerare solamente il vantaggio di coloro con cui abbiamo a che fare, ma anche tenere in conto l'interesse pubblico e il servire la comunità nel suo insieme. Perché è manifesto che l'interesse versato dal commerciante è una pensione pubblica, bisogna badare dunque accuratamente che il contratto faccia maggiormente il bene pubblico che non il male.
- ▶ Non si supereranno i limiti fissati dalle leggi locali o regionali, sebbene ciò non basti sempre, perché spesso autorizzano ciò che non sono capaci di correggere o di vietare. Bisogna preferire ciò che è giusto e corretto nelle circostanze dunque e vietarsi ciò che è di troppo¹².

La Chiesa cattolica ha continuato a vietare gli interessi ma è permesso percepire degli interessi compensativi in virtù di un titolo estrinseco al contratto di prestito, per esempio un danno subito dal prestatore. Inoltre, è permesso

¹² V. Dommen: Calvin et le prêt à intérêt. Il passaggio riprodotto è tirato con leggera modifica formale di:
www.protestant.ch/applic/ge/liturgie.nsf/0/49a1223522a7327dc1256eb9004af8d7?OpenDocument.

percepire una vera remunerazione in virtù di contratti diversi dal prestito. È il caso specifico del contratto di società che permette di fare un commercio o degli affari leciti affidando il proprio denaro ad altri in modo da ricavarne un profitto legittimo¹³.

La Chiesa cattolica non ha abolito l'interdizione degli interessi che col canone 1543 del Codice di diritto canonico del 1917:

Se una cosa fungibile è data a qualcuno in proprietà e non deve essere restituita poi che con lo stesso bene, nessun guadagno in ragione dello stesso contratto può essere percepito; ma nel prestito di una cosa fungibile, non è illecito in sé convenire un profitto legale, a meno che appaia come smodato, o anche un profitto più elevato, se una causa giusta e proporzionata può essere invocata¹⁴.

Questo canone non è stato ripreso nel nuovo Codice di diritto canonico promulgato da Giovanni-Paolo II nel 1983.

Il Catechismo della chiesa cattolica, pubblicato da questo Papa nel 1992, menziona l'interdizione del prestito a interesse tra le misure giuridiche in vigore "fin dall'Antico Testamento" per venire in aiuto ai poveri (per. 2449) e denuncia i "sistemi finanziari abusivi e persino usurari, le relazioni commerciali inique tra le nazioni" (par. 2438), così come i "commerci che usano pratiche usuraie e mercantili che provocano la fame e la morte dei loro fratelli in umanità" (par. 2269)¹⁵.

Sul piano legislativo, si ricorda qua che, dopo la rivoluzione francese, il Parlamento ha deciso la liceità degli interessi entro certi limiti, mettendo così fine al dibattito legale sugli interessi¹⁶.

¹³ Ramelet: La rémunération du capital à la lumière de la doctrine traditionnelle de l'Église catholique.

¹⁴ Testo francese in: <http://lesbonstextes.ifastnet.com/magistere.htm>.

¹⁵ Testo in: <http://lesbonstextes.ifastnet.com/magistere.htm>. Testo italiano in: www.iqt.it/catechismo/.

¹⁶ Abu-Shahbah: Hulul li-mushkilat al-riba, p. 69.

Capitolo III. Proibizione degli interessi presso i musulmani

Come l'abbiamo detto sopra, il Corano e la Sunnah sono le prime fonti del diritto musulmano. Dobbiamo presentare la posizione di queste due fonti riguardo agli interessi per vedere in quali categorie si deve classificarli e come i giuristi musulmani hanno potuto aggirare le norme musulmane.

I. Interessi nel Corano e nella Sunnah

Nella società araba nella quale viveva Maometto, c'erano cristiani, ebrei e politeisti. Il Corano, la fonte araba scritta più antica di quel tempo, indica che le differenti comunità praticavano gli interessi.

I giuristi musulmani hanno identificato un'evoluzione nella posizione del Corano riguardo a questa pratica. Come con le altre pratiche condannate dal Corano (per esempio il consumo di vino), questo testo legislativo rispetta un metodo progressivo che finisce con la proibizione totale. Quattro tappe possono essere distinte in materia di interessi:

1) La prima tappa comincia con un'esortazione a fare l'elemosina al posto dell'usura:

Riconosci il loro diritto al parente, al povero e al viandante diseredato. Questo è il bene per coloro che bramano il volto di Dio: questi sono coloro che prospereranno. Ciò che concedete in usura, affinché aumenti a detrimento dei beni altrui, non li aumenta affatto presso Dio. Quello che invece date in elemosina bramando il volto di Dio, ecco quel che raddoppierà (30:38-39).

2) La seconda tappa consiste in un avvertimento lanciato ai musulmani, rievocando l'esempio degli ebrei:

È per l'iniquità dei giudei che abbiamo reso loro illecite cose eccellenti che erano lecite, perché fanno molto per allontanare le genti dalla via di Dio; perché praticano l'usura - cosa che era loro vietata - e divorano i beni altrui. A quelli di loro che sono miscredenti, abbiamo preparato un castigo atroce (4:160-161).

3) La terza tappa comporta un'interdizione parziale che riguarda solamente l'anatocismo, operazione che consiste nel riunire gli interessi al capitale per formare un nuovo capitale che porta interesse:

O voi che credete, non cibatevi dell'usura che aumenta di doppio in doppio. E temete Dio, affinché possiate prosperare. E temete il fuoco che è stato preparato per i miscredenti (3:130-131).

4) La quarta tappa comporta un'interdizione categorica di tutto ciò che supera il capitale prestato, chiedendo la rimessa degli interessi previsti, un rinvio per i debitori in difficoltà e un'esortazione per una rimessa del debito per carità, prevedendo la guerra contro i recalcitranti:

Coloro invece che si nutrono di usura resusciteranno come chi sia stato toccato da Satana. E questo perché dicono: "Il commercio è uguale all'u-

sura!". Ma Dio ha permesso il commercio e ha proibito l'usura. Chi desiste dopo che gli è giunto il monito del suo Signore, tenga per sé quello che ha e il suo caso dipende da Dio. Quanto a chi persiste, ecco i compagni del fuoco. Vi rimarranno in perpetuo. Dio vanifica l'usura e fa decuplicare l'elemosina. Dio non ama nessun ingrato peccatore. In verità coloro che avranno creduto e avranno compiuto il bene, avranno assolto l'orazione e versato la decima, avranno la loro ricompensa presso il loro Signore. Non avranno nulla da temere e non saranno afflitti. O voi che credete, temete Dio e rinunciate ai profitti dell'usura se siete credenti. Se non lo farete vi è dichiarata guerra da parte di Dio e del suo Messaggero; se vi pentirete, conserverete il vostro patrimonio. Non fate torto e non subirete torto. Chi è nelle difficoltà, abbia una dilazione fino a che si risollevi. Ma è meglio per voi se rimetterete il debito, se solo lo sapeste! E temete il giorno in cui sarete ricondotti verso Dio. Allora ogni anima avrà quello che si sarà guadagnata. Nessuno subirà un torto (2:275-281)¹⁷.

La proibizione degli interessi è confermata anche nella Sunnah di Maometto. Maometto disse: "Evitate i grandi sette peccati: l'associazione di una divinità a Dio, la stregoneria, l'omicidio senza ragione giusta, l'usura, la privazione dell'orfano dai suoi beni, la diserzione nell'offensiva, e la falsa accusa d'adultero"¹⁸. Disse anche: "Dio ha maledetto l'usura, il mandante, il notaio ed il testimone, e tutti tre sono uguali nella maledizione"¹⁹. Altrove, ha assimilato il peccato d'usura a trentasei peccati d'adultero²⁰.

II. Definizione islamica degli interessi

Il Corano, la Sunnah e gli scritti musulmani classici e moderni utilizzano il termine arabo *riba* che significa aumento²¹.

L'aumento proibito non è quello che risulta dal commercio, poiché il Corano considera il commercio come un atto lecito (2:275) e il guadagno che ne risulta come lecito pure, a condizione che non ci sia sfruttamento. L'aumento proibito è quello fissato in anticipo nel contratto di prestito di denaro o di un oggetto: ti presto 100 denari o 100 misure di grano per un tempo limitato, e devi rendermi i denari o le misure prestatati con un aumento convenuto in anticipo.

Generalmente, il termine *riba* è tradotto col termine *usura*. In questo senso, il diritto musulmano non tiene conto della quantità dell'aumento, mentre il diritto moderno in generale riserva il termine *usura* agli interessi eccessivi che superano la percentuale fissata dalla legge, mentre utilizza il termine *interessi* per l'aumento percentuale fissato dalla legge.

¹⁷ Su queste tappe, v. Kettani: Une banque originale la banque islamique, p. 68-72.

¹⁸ Sahih Al-Bukhari, detto 2560.

¹⁹ Musnad Ibn-Hanbal, detto 601.

²⁰ Musnad Ibn-Hanbal, detto 20951.

²¹ È utilizzato in questo senso anche senza rapporto al prestito. Vedere 22:5; 16:92.

Oggi, le leggi moderne arabe permettono gli interessi, fissando la percentuale, e proibiscono l'usura in quanto supera la percentuale fissata dalla legge (ne riparleremo). E lì si trova il conflitto tra il legislatore statale, che permette interessi limitati, e il diritto musulmano classico e gli autori islamici moderni che proibiscono gli interessi, chiamandoli usura, in qualsiasi percentuale.

Proibizione questa applicabile in ogni tempo e in ogni luogo, riguardo al debitore, al creditore, al notaio che scrive il prestito e al testimone che assiste al prestito.

Dobbiamo qua indicare che il Corano tratta solo l'usura sul denaro. Parecchi detti di Maometto giungono a completare i passaggi coranici, in merito ad altre forme di interesse. Tra questi detti, si citerà:

Oro contro oro, denaro contro denaro, orzo contro orzo, datteri contro datteri, sale contro sale, uguaglianza contro uguaglianza, man mano, quello che riceve di più pratica l'usura, che sia dando o prendendo²².

Oro contro oro costituisce un'usura salvo in caso di "prendi prendi" (consegna simultanea), grano contro grano costituisce un'usura salvo in caso di "prendi prendi", datteri contro datteri costituiscono un'usura salvo in caso di "prendi prendi"²³.

III. Astuzie per aggirare la proibizione degli interessi

Per affrontare la rigidità delle norme religiose e l'impossibilità di cambiare il testo religioso, i giuristi di tutte le religioni hanno provato sia ad interpretare le norme alla loro maniera, sia ad aggirarle. In diritto musulmano, libri interi in arabo trattano proprio delle astuzie utilizzate in differenti campi regolati nel Corano o la Sunnah. È il caso del campo dei rapporti familiari o dei rapporti economici²⁴.

Nell'ordine normale dei rapporti umani, il prestito è raramente fatto a titolo gratuito, poiché quello che presta si priva di una cosa in favore di un altro che ne ricava profitto, e corre il rischio che il suo denaro non ritorni più o ritorni sminuito dall'inflazione. Si pensa dunque che gli interessi siano una contropartita equa per il creditore, se non sono esagerati. Gli ebrei e i cristiani hanno dovuto riconoscere questa distinzione, aggirando la proibizione degli interessi. Lo stesso fenomeno si osserva nei musulmani, divisi tra liberali e fondamentalisti. Gli interessi continuano anche oggi a dividere i musulmani in due gruppi: i favorevoli agli interessi e gli oppositori, ogni gruppo interpretando le norme coraniche e la Sunnah di Maometto secondo la sua posizione. Ma anche gli oppositori hanno dovuto trovare alternative economiche che danno lo stesso risultato, sia pure in modo indiretto.

²² Sahih Muslim, detto 2971.

²³ Sahih Muslim, detto 2970.

²⁴ Vedere su queste astuzie: Ibrahim: Al-hiyal al-fiqhiyyah fil-mu'amalat al-maliyyah.

Per i giuristi musulmani, l'interdizione degli interessi non vuol dire che il capitale non debba essere remunerato. Ciò che è vietato è l'interesse fissato in anticipo. Il diritto musulmano non vieta che un debitore paghi volontariamente una eccedenza al creditore. Un compagno aveva consentito un prestito a Maometto. Quest'ultimo gli ha reso più di quanto gli avesse prestato. Secondo un detto: "Il migliore di voi è quello che rimborsa meglio il suo debito"²⁵.

Poi, il diritto musulmano permette di prendere in prestito a interesse in caso di necessità estrema. Questo somiglia alla regola coranica secondo la quale è permesso consumare un alimento proibito (come il vino e la carne di maiale) in casi di necessità (2:173). Una regola di diritto musulmano dice: "La necessità rende lecito l'illecito"²⁶.

I giuristi musulmani hanno anche inventato delle astuzie per legittimare il pagamento di un compenso al creditore. Una di queste astuzie è di prestare denaro senza interessi, ma nello stesso tempo vendere al debitore un oggetto senza valore ad un alto prezzo. La differenza tra il valore reale dell'oggetto venduto e il prezzo pagato serve come interesse al creditore. Si considera qua che il contratto di vendita sia in sé permesso, e le due parti sono libere di fissare il prezzo. Un'altra astuzia consiste nel prestare denaro e nello stesso tempo, il debitore regala al creditore una somma di denaro. Il meccanismo consiste sempre nella conclusione simultanea di due contratti, uno dei quali è un contratto di prestito. Queste astuzie sono condannate da giuristi integralisti, ma furono insegnate da altri.

IV. Sanzione degli interessi

Benché il diritto musulmano proibisca il *riba*, né il Corano né la Sunnah prevede sanzioni in questa vita per la violazione di questa proibizione. Ecco le sanzioni alla violazione della proibizione degli interessi previste nei versetti del Corano sopra citati:

- ▶ Gli usurai sono combattuti da Dio e dal suo profeta.
- ▶ Gli usurai saranno agitati dal demonio.
- ▶ La loro fortuna sarà annientata.
- ▶ Gli usurai saranno destinati all'inferno.

Maometto segnala i castighi che saranno inflitti agli usurai nell'altra vita:

Durante il mio viaggio notturno, ho visto delle persone che hanno grossi ventri in cui strisciano dei serpenti che si vedono anche dall'esterno. Ho chiesto a Gabriele: chi sono queste persone? Mi ha risposto: sono degli individui che hanno vissuto di usura²⁷.

²⁵ Sahih Muslim, detto 3002.

²⁶ Ivi, p. 78.

²⁷ Sunan Ibn-Majah, detto 2264.

Sarà maledetto da Dio quello che prende l'usura, quello che ha dato, il notaio del contratto usurario, così come i testimoni di questo contratto²⁸.

La repressione di un dirham preso come usura, sarà più severa di quella di trentasei peccati d'adultero²⁹.

Ma i giuristi hanno previsto una sanzione *ta'zir* (discrezionale) lasciata a scelta dell'autorità, che può andare fino alla pena di morte. Un compagno di Maometto dice: "Quello che trasgredisce l'illiceità dell'usura e persiste a farlo, diventa imperativo per l'imam dei credenti intimidirlo; se persevera, deve condannarlo a morte"³⁰.

²⁸ Musnad Ibn-Hanbal, detto 601.

²⁹ Musnad Ibn-Hanbal, detto 20951.

³⁰ Kettani: Une banque originale la banque islamique, p. 78-82.

Capitolo IV. Dibattito legislativo e dottrinale attuale

Gli interessi possono avere differenti forme. Essi hanno suscitato un dibattito molto animato tra i musulmani, per ragioni storiche e dogmatiche, e hanno imposto delle soluzioni ai legislatori dei paesi musulmani.

I. Forme degli interessi

Gli interessi possono avere differenti forme. Così ci sono gli interessi sul prestito e gli interessi di mora, nel caso di inadempimento di un contratto. In quest'ultimo caso, se un venditore non consegna un istrumento pagato dal comparatore nel tempo convenuto, il comparatore può chiedere che il venditore lo indennizzi per il ritardo. E se il comparatore non paga in tempo il prezzo al venditore, quest'ultimo può esigere che il comparatore gli paghi un indennizzo per il ritardo nel pagamento.

Questi due tipi di interessi possono risultare da rapporti tra privati, tra un privato e una banca, tra banche, tra banche e governo, tra governi. Così, nei rapporti tra un privato ed una banca, una persona chiede un prestito ad una banca contro interessi, o deposita il suo denaro presso una banca che gli paga degli interessi.

L'appartenenza religiosa dei partiti gioca qua un ruolo nella problematica degli interessi, quando il principio di pagamento degli interessi non è accettato da uno degli attori, o da ambedue. La situazione si complica di più quando uno Stato musulmano ricco, con risorse petrolifere, presta denaro ad uno Stato musulmano povero, senza risorse petrolifere. Infatti, una parte della dottrina islamica considera le risorse petrolifere come bene comune dei musulmani, che dunque dovrebbe essere condiviso tra tutti i paesi musulmani. Questa posizione dottrinale spiega perché i paesi musulmani ricchi esitano ad prestare direttamente denaro ai paesi musulmani poveri, facendolo invece attraverso istituzioni bancarie straniere o internazionali, come il Fondo monetario internazionale o la Banca mondiale³¹.

II. Interessi come mezzo di dominazione

Gli autori contrari agli interessi per ragioni dogmatiche ricordano che gli interessi sono utilizzati per opprimere gli individui, ma anche per dominare i paesi musulmani da parte dell'Occidente. I paesi occidentali hanno prestato denaro ai paesi musulmani contro interessi molto elevati.

Ogni qual volta i paesi musulmani non sono stati in grado di pagare il capitale o gli interessi, i paesi occidentali hanno ottenuto in compenso dai paesi musulmani privilegi economici, culturali e militari, e hanno finito con l'occuparli. E così i paesi musulmani hanno perso la loro indipendenza politica. Questa politica di dominazione attraverso il prestito continua anche oggi.

³¹ Il dibattito è portato avanti da 'Abd-Allah Al-'Alayli (d. 1996), uno sceicco libanese progressista, in un libro intitolato "Dove è l'errore?". Egli espone il suo punto di vista in un capitolo intitolato "Le ricchezze del petrolio non appartengono alla gente del petrolio" (Al-'Alayli: Ayn al-khata', p. 45-51).

Essa influenza per esempio i voti dei paesi poveri in seno alle organizzazioni internazionali (notabilmente le Nazioni unite) ed impone decisioni politiche, economiche, legislative ed educative non sempre in favore della popolazione dei paesi debitori. Si può citare qui l'imposizione della limitazione alle nascite e l'aumento del prezzo degli alimenti di base come condizioni per ottenere dei crediti³².

III. Parere in favore degli interessi

Attualmente, le leggi dei paesi arabi ammettono gli interessi sui prestiti e gli interessi di mora, ma utilizzando altri termini giuridici (come vedremo dopo). Così l'articolo 542 del codice civile egiziano, che ha ispirato parecchi codici arabi, dice:

Il debitore è tenuto a pagare gli interessi convenuti alle loro scadenze; in mancanza di convenzione sugli interessi, il prestito è supposto essere senza remunerazione.

L'articolo 544 permette tuttavia al debitore, dopo sei mesi dalla data del prestito, di notificare la sua intenzione di rescindere il contratto di prestito, purché la restituzione abbia luogo in un termine che non superi sei mesi a partire dalla notificazione. Il debitore non è tenuto allora a pagare che gli interessi dovuti per i sei mesi che seguono la notificazione. L'articolo 226 dice che il debitore di una somma di denaro è tenuto, in caso di ritardo nell'esecuzione del suo obbligo, a pagare al creditore, in risarcimento del danno causato dal ritardo, degli interessi al tasso del 4%, in materia civile e del 5%, in materia commerciale. Questi interessi decorrono dalla data in cui sono chiesti in giustizia. L'articolo 232 aggiunge che "senza pregiudizio delle regole o degli usi del commercio, gli interessi non sono dovuti sugli interessi in ritardo. L'importo totale degli interessi che il creditore può percepire non può superare in ogni modo, l'importo del capitale".

Ciò che è appena stato detto riguarda i rapporti tra persone private. Quanto ai rapporti con le banche, è la banca centrale che determina gli interessi, tenendo in considerazione il mercato internazionale, il mercato locale e la politica economica dello Stato. L'articolo 233 del codice civile dice: "Gli interessi commerciali in materia di conto corrente variano secondo il tasso del posto, e la capitalizzazione"³³.

Al-Sanhuri (morto nel 1971), padre del Codice civile egiziano, considera che l'interdizione degli interessi, in qualsiasi forma, deve essere la regola per vietare alla gente di sfruttare i bisogni degli altri o di speculare. Ma certe forme sono più gravi di altre. Si tratta della forma prevista dal Corano e che, secondo lui, corrisponderebbe oggi agli interessi sugli interessi. Permette tuttavia gli interessi semplici a causa di necessità sociale. Permette anche al

³² Shihatah: *Min suwar al-riba*, p. 6.

³³ Murad e 'Abd-al-Bir: *Fawa'id al-bunuk*, p. 14-15.

risparmiatore di beneficiare degli interessi per il denaro depositato in banca, perché costituisce la parte debole da proteggere³⁴.

Il difensore più famoso del sistema degli interessi è il giudice egiziano Al-'Ashmawi. Questo giudice comincia a stabilire una distinzione tra la *Shari'ah* e il fiqh.

- ▶ Il termine *Shari'ah* non è stato utilizzato come tale che una sola volta nel Corano (45:18) e tre volte sotto forma derivata (42:13; 5:48; 42:21). Significa non la legge, ma la via da seguire come rivelata da Dio nel Corano; l'infalibilità riguarda solamente le norme che vi si trovano.
- ▶ In quanto al fiqh, costituisce l'insieme degli scritti dei giuristi basati sul testo coranico: commenti, opinioni della dottrina, fatwa, ecc. Questi scritti, a torto, sono stati considerati come formanti la *Shari'ah*. Ora, il Corano mette in guardia dal seguire un'autorità religiosa qualsiasi (9:31; 2:165; 3:64) o di concedere la santità a una norma che sta fuori dal testo rivelato. L'imam Abu-Hanifah (morto nel 767) diceva a questo proposito: "Tale è la nostra opinione, e quello che ci viene come un'opinione migliore, l'accettiamo da lui". Né lui né gli altri tre imam sunniti hanno detto che solamente le loro opinioni rappresentavano la linea dell'islam, perché ciò sarebbe monopolizzare l'islam³⁵.

Dopo questa distinzione, dà il suo punto di vista sugli interessi³⁶:

- ▶ Il Corano non è preciso in quanto al contenuto dei versetti che vietano gli interessi, lasciando alla gente la possibilità di farlo e di istituire delle sanzioni in caso di abuso.
- ▶ Tutto ciò che è detto sugli interessi in diritto musulmano appartiene al fiqh, opera di giuristi che sono fallibili. Ora, anche il fiqh permette il prestito che comporta interesse, se questo non è una condizione iniziale. Così, il prestatore vendeva una cosa a un prezzo superiore al suo valore e prestava del denaro allo stesso tempo. Il sorpasso nel prezzo era un interesse camuffato per il prestito, ma interesse permesso. Parimenti, si riporta che Maometto dava ai suoi creditori un sorpasso quando rimborsava i suoi debiti.
- ▶ Non comportando un testo sul prestito, sarebbe inesatto dire che il Corano vieta gli interessi per i prestiti. Quelli che hanno vietato tali interessi cercavano di costituire una società ideale, una società di asceti, un ideale che non conviene a un uomo medio.
- ▶ Il Corano vieta mangiare la carne della bestia morta, ma permette di farlo in caso di necessità. Ora, se è permesso di invocare la necessità per infrangere una norma prevista dalla *Shari'ah*, si dovrebbe potere a

³⁴ Al-Sanhuri: Masadir al-haq, vol. 3, p. 244-249.

³⁵ Al-'Ashmawi: Al-riba, p. 26-29.

³⁶ Ivi, p. 55-87.

maggior ragione invocare la necessità per infrangere una norma stabilita dal fiqh.

- ▶ L'interdizione di esigere degli interessi riguardava il caso di un bisognoso che voleva provvedere ai suoi bisogni. Perciò, il prestito nel Corano era considerato come un'elemosina ricompensata in cielo. Oggi, invece, il debitore prende il denaro non perché è un povero bisognoso ma per fare del commercio. Ed è qui che è sopraggiunta la lacuna del fiqh che non ha stabilito un equilibrio tra i diritti dei prestatori e quelli dei debitori su una base di giustizia. Da ciò il ricorso all'astuzia (*hiyal*) che permette gli interessi pari anche al doppio o al triplo dell'importo prestato purché la parola interesse (*fa'idah*) non sia pronunciata. Avendo chiuso gli occhi sulle realtà sociali, il fiqh ha trascurato di stabilire una soglia che il prestatore non doveva superare. Ed è solamente il codice civile egiziano che ha stabilito questa soglia tra il 4% e il 7%. Al posto di giocare d'astuzia e di burlarsi di Dio che è supposto tutto vedere e tutto conoscere, è meglio avere un sistema di interessi con un controllo degli abusi.
- ▶ Certo esistono ancora oggi delle persone che chiedono in prestito per provvedere ai loro bisogni immediati: nutrirsi e curarsi. Questi casi dovrebbero rilevare della competenza negli organismi sociali statali come la Banca sociale Nassir o il Ministero dei waqf che prestano il denaro senza interesse o a un tasso preferenziale secondo i bisogni in questione. È diverso nei casi di prestiti per un'attività produttiva. In questo caso, bisogna permettere gli interessi ma fissando una soglia da non superare.
- ▶ Gli interessi sul deposito del denaro in qualsiasi forma (semplice libretto di deposito, obblighi, certificato di investimento) sono considerati dagli islamici come illeciti. Trattandosi di istituzioni moderne, né il Corano né la Sunnah di Maometto ne hanno parlato. I giuristi musulmani, prima di questo secolo, non li hanno mai presi in considerazione. Il risparmiatore, depositando il suo denaro, si assicura che non sarà rubato e ne ottiene un certo guadagno. In quanto all'istituzione che raccoglie i depositi, utilizza il denaro così raccolto per investirlo e farlo fruttificare, rinforzando così l'economia nazionale e creando numerosi posti di lavoro. Non essendo vietato espressamente dal Corano, non si potrebbe qualificare il deposito o l'interesse che ne risulta come illecito. Inoltre, questo genere di interessi percepiti non può condurre allo sfruttamento o all'asservimento che vuole evitare il Corano.

La **Corte** di appello egiziana presieduta da questo stesso giudice Al-'Ashmawi ha rigettato nel 1986 una decisione di un tribunale di prima istanza che aveva rifiutato di accordare degli interessi. Ha considerato che il giudice deve applicare il diritto positivo in virtù del suo giuramento di investitura. Aggiunge che sarebbe falso dire che gli interessi, ammessi in Egitto dal

1883, sono contrari al diritto musulmano. Il califfo 'Umar (morto nel 644) diceva che il versetto "Dio ha permesso il commercio e ha proibito l'usura" (2:275) fu tra gli ultimi rivelati a Maometto e questo è morto senza chiarificarne il senso. Questo versetto è troppo conciso, e le opinioni più divergenti sono state espresse dai giuristi riguardo agli interessi. Il giudice, aggiunge la corte, non può invocare la Costituzione. Questa considera come fonte principale del diritto non il diritto musulmano, ma i principi del diritto musulmano, senza specificarne il contenuto. Ora questa stessa espressione si ritrova nell'articolo primo del codice civile di cui i lavori preparatori spiegano che si tratta dei principi generali comuni alle differenti scuole giuridiche³⁷. A causa delle divergenze d'opinione, è pertinenza del legislatore egiziano e non del giudice sceglierne una in conformità alle esigenze della situazione, e il giudice è tenuto ad applicare la legge del legislatore. Il contrario farebbe fluttuare le norme, sregolerebbe i principi e distruggerebbe la fiducia dei giustiziabili³⁸.

IV. Parere contro gli interessi

Mentre i paesi arabi dispongono di banche che funzionano secondo il sistema degli interessi, le autorità religiose musulmane continuano ad affermare che gli interessi, e di conseguenza il sistema bancario che se ne occupa, sono illeciti dal punto di vista musulmano. Questo punto di vista è espresso sia a titolo collettivo dalle Accademie di diritto musulmano, sia privatamente dalle personalità religiose musulmane.

L'Accademia delle ricerche islamiche dell'Azhar, al Cairo, nel suo congresso del 1965, nel quale erano rappresentati gli scienziati di trentacinque paesi musulmani, ha preso la seguente decisione:

- ▶ Gli interessi sui prestiti in tutte le loro forme sono illeciti sia che siano prestiti di consumazione che di produzione, perché i testi del Corano e della Sunnah sono assoluti nell'interdire gli interessi su questi due tipi di prestito.
- ▶ Gli interessi sono illeciti indipendentemente dal loro tasso. È ciò che consegue dal senso del versetto: "O voi che credete, non cibatevi dell'usura che aumenta di doppio in doppio" (3:130).
- ▶ Il prestito contro interessi è illecito; né il bisogno né la necessità l'autorizzano. Né è parimenti del mutuo contro interessi, il cui peccato è diminuito solo se richiesto per necessità. Ogni persona deve apprezzare se stesso la necessità.
- ▶ Le attività bancarie come i conti correnti, lo scambio degli assegni, le lettere di credito, le trattative interne come praticate fra commercianti e banche, sono leciti. I pagamenti per queste operazioni sono leciti.

³⁷ Majmu'at al-a'mal al-tahdiriyyah, al-qanun al-madani, vol. I, p. 184, 189 e 191.

³⁸ Decisione prodotta in: Al-'Ashmawi: Al-riba, p. 95-102.

- ▶ I conti a termine, le lettere di accredito e ogni altro prestito contro interessi sono illeciti³⁹.

Contro gli interessi si sono anche pronunziate; una fatwa del 1985 dell'Accademia di diritto musulmano, che dipende dall'Organizzazione della conferenza islamica fondata nel 1969 la cui sede è a Jeddah⁴⁰, e un'altra fatwa del 1986 dell'Accademia di diritto musulmano, che dipende dalla Lega del mondo musulmano la cui sede è alla Mecca⁴¹.

Il maggior avversario del sistema degli interessi è oggi lo sceicco egiziano Youssef Al-Qaradawi, che risiede in Qatar. Egli ha dedicato a questa questione un libro in cui risponde alle differenti obiezioni, sollevate particolarmente dal giudice Al-'Ashmawi, senza nominarlo.

Dopo avere liberato i loro paesi dal colonialismo, Al-Qaradawi considera che i musulmani dovrebbero liberarsi dalle sue conseguenze culturali, legislative ed economiche. "Ma gli schiavi del pensiero occidentale, i prigionieri della sua civiltà e gli agenti dei suoi settori si sono opposti a questa corrente fondamentale che esprime la coscienza della nazione"⁴². Riassumiamo qui i suoi argomenti contro gli interessi⁴³:

- ▶ Al-Qaradawi contesta che l'interdizione coranica riguardi gli interessi sul prestito di consumo per i bisognosi. Al tempo di Maometto, il prestito serviva a finanziare le carovane. Maometto avrebbe detto: "Maledetto quello che presta a interesse, quello che chiede un prestito a interesse, quello che iscrive un tale prestito e quello che ne testimonia". Avrebbe potuto farlo se questo chiedeva un prestito per mangiare mentre permetteva di mangiare la carne della bestia morta in caso di necessità?
- ▶ Gli interessi sono vietati perché il denaro non sarebbe in grado di generare denaro. Il denaro aumenta col lavoro. L'islam permette che il capitale sia messo a frutto tramite il lavoro lecito purché ciascuna delle due parti si accollino il rischio e il profitto. Certe banche hanno fatto dei guadagni che vanno fino al 50%. Perché allora dare solamente il 5%? E se il guadagno non si realizza, perché il proprietario del denaro non si accolla le conseguenze?
- ▶ Il prestito a interesse è inutile. Dio non potrebbe vietare ciò che è buono per noi. Il Corano dice: "Ordina le buone consuetudini e proibisce ciò che è riprovevole" (7:157). Oggi l'Egitto ha dei debiti per 44 miliardi di dollari di cui gli interessi annui al 10% ammontano a 4.4 miliardi. Se si aggiungono gli interessi sugli interessi, il paese diventa ra-

³⁹ Testo in: Al-Qaradawi: Fawa'id al-bunuk, p. 129-130.

⁴⁰ Ivi, p. 134-136.

⁴¹ Ivi, p. 137-142. Per altre fatwa, v. Al-Qaradawi: Fawa'id al-bunuk, p. 145-149; Al-fatawa al-islamiyyah fil-qadaya al-iqtisadiyyah, p. 89-112.

⁴² Al-Qaradawi: Fawa'id al-bunuk, p. 20.

⁴³ Ivi, p. 35-66.

pidamente insolvente. Maometto dice: "Chiedo la tua protezione contro il dominio del debito e l'oppressione degli uomini". E adesso non si ha più l'indipendenza in materia di decisione politica ed economica.

- ▶ Il denaro dei risparmiatori non è depositato nelle banche, ma prestato alle banche. I rapporti tra i risparmiatori e la banca sono dei rapporti tra creditore e debitore. Parlare di deposito è un mezzo per ingannare i risparmiatori.
- ▶ Il diritto musulmano vieta ogni interesse indipendentemente dal tasso. Il fatto che il governo intervenga per limitare gli interessi non cambia in niente la natura di questi interessi. A questo titolo, anche gli obblighi e i certificati di investimento emessi dal governo sono contrari al diritto musulmano.
- ▶ Dal 1965, le istituzioni islamiche hanno condannato unanimemente gli interessi. La norma che ne risulta potrebbe essere rotta solamente se un'unanimità simile si stabilisse in favore degli interessi⁴⁴.

V. Interessi sul denaro già depositato

L'opposizione agli interessi non risolve il problema del denaro che è già depositato nelle banche che non funzionano secondo il sistema islamico. Pare che certi musulmani mandino delle lettere alle banche svizzere colle quali rinunciano ai loro interessi. Un'organizzazione musulmana dell'Arabia Saudita avrebbe rinunciato ad interessi valutati a cinquecento milioni di dollari nelle banche americane. Questi interessi sono stati offerti allora al Consiglio ecumenico delle chiese a Ginevra⁴⁵.

Consultato dalla Banca islamica dello sviluppo, Mustafa Al-Zarqa rievoca la scuola hanafita per affermare che il musulmano che si trova in un paese non musulmano può ritirare lecitamente gli interessi sul suo denaro collocato nelle banche straniere. Ha considerato come lecito anche l'investimento delle liquidità non utilizzate di suddetta banca nelle banche straniere e il trarne profitto. Visto la miseria attuale dei paesi musulmani, è impensabile abbandonare questi fondi⁴⁶.

Altri vietano tuttavia ogni transazione che comporta interessi, che questa transazione abbia luogo tra musulmani, tra i non musulmani o tra i musulmani e non musulmani⁴⁷. 'Abd-al-Mun'im Al-Nimr dice che i musulmani dovrebbero ritirare gli interessi del loro denaro, che questo denaro sia messo nelle banche nazionali o straniere. Ma questo denaro dovrebbe essere utilizzato per il bene dei musulmani. Perché è preferibile che i bisognosi approfittino

⁴⁴ Mustafa: Taqyim dhahirat tahawwul al-bunuq, p. 29.

⁴⁵ Fodah: Al-mal'ub, p. 15.

⁴⁶ Algarib: Les banques islamiques, p. 95-99.

⁴⁷ Abu-al-'Ala: Fiqh al-riba, p. 142.

tino di questi interessi al posto di lasciarli alle banche che possiedono già molto denaro⁴⁸.

La decisione del 1986 dell'Accademia del diritto musulmano, annessa alla Lega del mondo musulmano, dice che il musulmano deve ritirare gli interessi già scaduti presso le banche usuraie ma gli è illecito utilizzarli per provvedere ai suoi bisogni o ai bisogni delle persone al suo carico; questi interessi devono essere spesi nell'interesse generale dei musulmani. In ogni caso, non è permesso lasciare questi interessi alle dette banche che, a loro volta, li danno alle istituzioni ebraiche e ai missionari cristiani che convertono la gente al cristianesimo; il denaro dei musulmani diventa in questo modo un'arma contro i musulmani e per allontanare i loro figli dall'islam. In ogni caso, è vietato continuare ad avere dei legami con queste banche usuraie, che questo sia con o senza interessi⁴⁹.

VI. Astuzia della terminologia

Abbiamo già accennato che il diritto musulmano utilizza il termine *riba*, che è un termine tabù. Perciò i codici e gli autori moderni che sono a favore degli interessi hanno sostituito il termine *riba* col termine *fa'idah* (interessi) o *ribh* (guadagno). È il caso del codice civile egiziano e di tanti codici arabi che ne sono stati ispirati, ma il codice civile giordano è andato oltre, evitando l'utilizzo di quei termini e sostituendoli col termine indennizzo (*ta'wid*).

Questo problema terminologico ha trovato un'applicazione all'inizio del ventesimo secolo quando il governo egiziano ha creato una cassa di risparmio nel quadro della posta affinché i poveri potessero depositare i loro surplus e 3000 di questi poveri hanno rifiutato di percepire gli interessi sul loro denaro. Consultato, l'imam Rashid Rida (d. 1935) propose allora di presentare questi interessi come un guadagno realizzato nel quadro di un contratto di *mudarabah*⁵⁰.

Il Grande Muftì egiziano Muhammad Sayyid Tantawi segnala che i guadagni distribuiti dalle banche islamiche e gli interessi distribuiti dalle banche classiche differiscono solamente nel nome. Per risolvere il problema posto dall'interdizione degli interessi, propone di creare una commissione incaricata di rivedere i termini utilizzati dalle banche, per scostare ogni sospetto di interessi. Occorrerebbe, secondo il Grande Muftì, abbandonare il termine *fa'idah* (interesse) e sostituirlo per il termine *ribh* (guadagno) o quello di *'a'id* (reddito). Il suo parere è stato seguito dal ministro dell'economia e del commercio che ha cambiato la formulazione della legge in questo senso⁵¹.

Lo sceicco libanese Al-'Alayli (d. 1996) considera che la lite relativa agli interessi è un inganno sulle parole (*khida' al-alfadh*) che conduce a difficol-

⁴⁸ Al-Banna: Al-riba, p. 62-63.

⁴⁹ Testo in: Al-Qaradawi: Fawa'id al-bunuk, p. 137-142.

⁵⁰ Al-Jammal: Mawsu'at, p. 416.

⁵¹ Tantawi: Mu'amalat al-bunuk, 216; Al-'Ashmawi: Al-riba, p. 88-89.

tà insolubili. Secondo lui, la banca è un intermediario, un mediatore tra due parti di cui una presta il denaro e l'altra chiede in prestito. Ora, il contratto di commissione è permesso in diritto musulmano. Inoltre, la banca intermedia-
ria è sottomessa alla perdita e al guadagno; non si può dunque considerare il termine *fawa'id* (interessi) come sinonimo del termine *riba* (usura) che il Corano vieta⁵².

⁵² Al-'Alayli: *Ayn al-khata'*, p. 65-68.

Capitolo V. Banche e società di investimento islamiche

I. Creazione delle banche islamiche

1) Banche islamiche come diritto e dovere

La condanna del sistema degli interessi da parte di giuristi e religiosi musulmani necessita la creazione di istituzioni finanziarie e bancarie che funzionino senza interessi, per permettere ai musulmani di evitare le banche tradizionali considerate contrarie al diritto musulmano e di vivere in conformità ai principi musulmani.

L'esistenza di istituzioni finanziarie e bancarie islamiche è presentata dagli avversari degli interessi come un diritto per il musulmano, secondo lo stesso principio per cui l'Occidentale ha il diritto di avere delle istituzioni finanziarie e bancarie conformi ai suoi principi⁵³. Questi avversari considerano ogni rapporto con le banche non islamiche come colpevole: è proibito, fuori il caso di necessità, essere cliente di queste banche, lavorarci o mettere a loro disposizione i locali per adempiere le loro attività.

Tre problemi si pongono: come attirare i clienti (2), come garantir loro che le attività delle banche islamiche sono conformi al diritto musulmano (3), e come evitare la sconfitta e ottenere un profitto (4).

2) Uso del labello religioso per attirare i clienti

Le banche tradizionali esistono da secoli e hanno i loro clienti abituati da tanto tempo. Malgrado questo, le banche islamiche non hanno difficoltà ad attirare clienti approfittando del loro labello "islamico" quando questi clienti sono di religione musulmana e, dunque, convinti della necessità di vivere secondo le proprie norme religiose. Questo fenomeno si ritrova nel caso della carne *halal*. Ovunque i musulmani abitino, se hanno possibilità di scelta tra macelli tradizionali e macelli *halal*, optano quasi automaticamente per questi ultimi. Il labello islamico è così efficiente che le banche islamiche sono diventate concorrenti pericolose per le banche tradizionali, a tal punto che queste ultime, sia nel mondo islamico che nel mondo occidentale, si sono sentite costrette ad aprire succursali bancarie per offrire servizi finanziari "musulmani" (ne parleremo).

3) Garanzia del carattere islamico delle banche islamiche

Se il libello islamico basta talvolta ad attirare clienti musulmani, le banche islamiche sono anche obbligate ad assicurarli sul fatto che le loro attività sono effettivamente conformi al diritto musulmano, come da essi preteso. È proprio come il caso della carne *halal* venduta dai macelli islamici. Questo è particolarmente importante quando queste banche beneficiano di privilegi fiscali da parte degli Stati per incoraggiare il passaggio verso un sistema islamico.

⁵³ Suwaylim: Idarat al-masarif, p. 424.

Per poter provare che le loro attività sono conformi al diritto musulmano, le banche islamiche sono supervisionate da un consiglio religioso, composto da uno o più membri scelti tra gli ulema e gli specialisti in diritto comparato credenti nell'idea della banca islamica, che emettono pareri giudici a carattere religioso (chiamati *fatwa*). Così lo statuto della banca Faysal islamica d'Egitto prevede, al suo articolo 40, un consiglio composto di cinque membri al massimo. La banca islamica di Giordania o della Danimarca dispongono, invece, di un solo consigliere. I membri del consiglio religioso hanno gli stessi mezzi e le stesse funzioni di quelli dei censori contabili. Un rappresentante del consiglio può assistere a qualsiasi riunione del consiglio di amministrazione, senza avere diritto al voto. I membri del consiglio religioso possono chiedere una riunione speciale del consiglio di amministrazione per spiegare il loro punto di vista su una questione religiosa.

Come si può immaginare, i giuristi musulmani non sono tutti d'accordo su tutte le attività, considerando talune attività come conformi, ed altre come contrarie al diritto musulmano. E questo in sé può creare una confusione tra i clienti e discreditarle le banche islamiche. Allo scopo di unificare le opinioni dei membri dei consigli religiosi delle differenti banche islamiche, un consiglio religioso supremo è stato creato a livello della federazione delle banche islamiche, istituita nel 1977. È composto dai presidenti dei consigli religiosi delle differenti banche islamiche, così come da un certo numero di giureconsulti, che hanno una conoscenza approfondita del diritto musulmano. Le fatwa emesse all'unanimità da questo consiglio sono vincolanti per le banche aderenti. Ma una banca può chiedere un riesame della decisione. In certi paesi, come gli Emirati arabi uniti, la legge prevede la creazione di un comitato di controllo religioso superiore che dipende dal ministero degli affari musulmani. Esistono dunque tre controlli: controllo in seno alla banca; controllo da parte del consiglio religioso supremo della federazione delle banche islamiche, e controllo di un comitato religioso statale.

Si osserva tuttavia che i rapporti annui dei consigli religiosi delle differenti banche islamiche si ripetono similmente anno dopo anno, e affermano sempre che le attività di queste banche sono conformi al diritto musulmano. Si rimprovera anche a questi consigli la loro dipendenza verso le banche, poiché sono pagati da queste ultime e rischiano di farsi licenziare se non approvano le loro attività: chi paga comanda. Si pone qui la questione di sapere se i muftà hanno il diritto di avere uno stipendio per le loro fatwa. Un tale stipendio non rischia di influenzare la loro decisione e di screditare le loro opinioni?⁵⁴ Si rimprovera anche a queste banche l'inesistenza di alcun controllo da parte dei risparmiatori che affidano il loro denaro alla banca⁵⁵.

I consigli di sorveglianza religiosa non servono solo ad legittimare le attività delle banche islamiche da cui dipendono, ma anche proteggere e a propagare

⁵⁴ Al-Malqi: *Al-bunuk al-islamiyyah*, p. 169-170.

⁵⁵ Ivi, p. 172.

il sistema bancario islamico nei confronti degli avversari, che siano privati o statali. Così, hanno provato ad influenzare il Muftì d'Egitto per impedirgli di emettere una fatwa in favore dei certificati d'investimento. E quando ha emesso la sua fatwa, l'hanno attaccato con veemenza⁵⁶. Certi autori musulmani non esitano a preconizzare la pena di morte contro colui che intraprende transazioni con interessi⁵⁷. Lo sceicco Isma'il Khalil spiega che quello che nega l'interdizione degli interessi nega chiaramente un'interdizione prescritta dal Corano e, in questo modo, diventa un miscredente⁵⁸.

In più dei consigli di sorveglianza religiosa delle banche islamiche, ce ne sono organismi specializzati nel finanziamento bancario islamico che sviluppano il sistema bancario musulmano. Ne citiamo i più importanti:

1) The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)⁵⁹: questa organizzazione, con sede a Manama, in Bahrain, è sostenuto da membri istituzionali (155 membri da 40 paesi, finora) inclusi banche centrali, istituzioni finanziarie islamiche, e altri partecipanti alle attività bancarie e finanziarie islamiche mondiali. I suoi standard sono adottati dal Bahrain, Dubai International Financial Centre, Giordania, Libano, Qatar, Sudan e Siria. Le autorità in Australia, Indonesia, Malaysia Pakistan, Arabia Saudita e Africa del sud hanno pubblicato orientamenti che sono basati su i suoi standard e dichiarazioni.

2) International Islamic Financial Market (IIFM)⁶⁰: questa organizzazione, con sede anche a Manama, in Bahrain, è stata fondata con gli sforzi collettivi delle banche centrali e delle agenzie valutarie del Bahrain, Brunei, Indonesia, Malaysia, Sudan e della Banca islamica di sviluppo islamica in Arabia Saudita. Ha mandato per prendere parte allo stabilimento, sviluppo, autoregolazione e promozione del mercato monetario e del capitale islamico.

3) General Council for Islamic Banks and financial Institutions⁶¹: questa organizzazione, con sede a Muharrag, in Bahrain, comporta organizzazioni bancarie in 18 paesi musulmani: Azerbaigian, Benin, Emirati arabi uniti, Bahrain, Bangladesh, Giordania, Turchia, Tunisia, Algeria, Arabia Saudita, Sudan, Siria, Palestina, Qatar, Kuwait, Libano e Egitto, Mauritania.

4) Liquidity Management Centre (LMC)⁶²: questa organizzazione, con sede a Manama, in Bahrain, fu stabilita allo scopo di facilitare l'investimento dell'eccedente nelle banche islamiche ed istituzioni finanziarie in concordanza coi principi di diritto musulmano. È proprietà delle seguenti istituzioni ban-

⁵⁶ Ivi, p. 168-169.

⁵⁷ Mansur: Al-riba, p. 43.

⁵⁸ Al-Banna: Al-riba, p. 30-31.

⁵⁹ Suo sito: <http://www.aoifi.com/>

⁶⁰ Suo sito: <http://www.iifm.net/>

⁶¹ Suo sito: <http://www.cibafi.org/ContactUs.aspx>

⁶² Suo sito: <http://www.lmc Bahrain.com/role.asp>

carie: Bahrain Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House and the Islamic Development Bank.

5) Islamic financial Services Board (IFSB)⁶³: questa organizzazione, con sede a Kuala Lumpur, in Malaysia, conta 150 membri dell'IFSB e include 37 autorità di regolazione e supervisione, di cui: International Monetary Fund, World Bank, Bank for International Settlements, Islamic Development Bank, l'Asian Development Bank. Ha stabilito differenti documenti per gestire le finanze islamiche.

6) Islamic Development Bank⁶⁴: cinquantatré stati-parte dell'Organizzazione della conferenza islamica sono membri di questa organizzazione con sede a Jeddah, in Arabia Saudita.

4) Vino vecchio nei barili nuovi

Qualsiasi banca è un'istituzione tecnicamente complessa, destinata a ricevere e a gestire somme enormi di denaro, ricavandone profitto per sé e per i propri clienti.

Malgrado le loro esperienze secolari, anche le banche più solide hanno difficoltà a sopravvivere, con la crisi finanziaria attuale che scuote i mercati nei cinque continenti. Che dire allora di un nuovo sistema bancario islamico appena nato? Le banche islamiche non devono solo domare tecniche finanziarie complesse per evitare sconfitte, ma anche provare che sono differenti dai loro concorrenti di tipo occidentale. Ora, il problema è che queste banche islamiche non hanno un precedente storico sul quale appoggiarsi, e i giuristi musulmani classici non hanno sviluppato una teoria bancaria islamica. Di più, i paesi occidentali e musulmani hanno stabilito leggi che regolano le attività finanziarie per garantire il buon funzionamento ed evitare l'abuso quanto possibile. Queste leggi sono stabilite sul principio del pagamento d'interessi. Come fare allora ad inventare un sistema bancario nuovo che funziona, senza esporre migliaia di clienti a perdite?

Questa difficoltà spiega perché il sistema bancario islamico è ancora embrionale, allo stadio di gestazione, e i giuristi ed economisti musulmani stanno cercando e sperimentando nuove attività da proporre ai loro clienti musulmani. Inventare un sistema bancario dal nulla si rivela impossibile, se non molto difficile da immaginare. Ed infatti, questi giuristi ed economisti non fanno che riprendere tecniche giuridiche occidentali ed il loro lavoro consiste generalmente nel mettere vino vecchio nei barili nuovi.

Le banche islamiche sono state ricalcate su un modello occidentale, o create direttamente in Occidente.

Questo si manifesta colle prime banche islamiche nate nel luglio 1963 in Egitto, nel villaggio di Mit Ghamr, sul modello delle banche di risparmio tedesche. Il pioniere in questo campo fu Ahmad Al-Najjar che aveva studia-

⁶³ Suo sito: <http://www.ifsb.org/>

⁶⁴ Suo sito: <http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous>

to in Germania. Durante i quattro anni di vita, 9 succursali sono state aperte, con un milione di clienti. Queste casse di risparmio erano rette dalla legge n. 17 del 1961 ed hanno potuto distribuire dei guadagni che raggiungevano l'8%. Queste casse erano regionali ma poiché si è voluto centralizzarle, sono fallite. Sono state annesse poi alle banche tradizionali.

Nel 1971 fu creata la banca Nasser, un'impresa pubblica collocata sotto la tutela del ministro delle assicurazioni e degli affari sociali. È al tempo stesso sociale e commerciale. In materia sociale, consente degli anticipi senza interessi per i matrimoni, i funerali, le spese di scolarità, i pellegrini e gli smuniti. Le sue risorse, oltre al suo capitale sociale, sono costituite dai suoi utili, dai depositi dei clienti e dal 2% degli utili netti delle imprese pubbliche. Inoltre, la banca può ottenere dallo Stato dei prestiti senza interessi⁶⁵ e distribuisce gli utili ai risparmiatori.

Nel 1977, fu creata la banca Faysal islamica egiziana colla legge 48 di 1977, modificata dalla legge 42 del 1981.

Nel 1975, è stata creata la banca islamica di Dubai, seguita nello stesso anno dalla Banca islamica di sviluppo a Jeddah, di cui abbiamo parlato. Bisogna menzionare anche *Dar al-mal al-islami*, creato in Svizzera il 27 febbraio 1981 che è una società holding, che tratta con 22 banche e società diverse. Poi il gruppo musulmano Al-Barka, sottomesso alle leggi delle Bahamas. La prima banca islamica creata in Europa è la banca islamica internazionale, fondata in Danimarca nel 1983.

In certi paesi arabi, le banche islamiche coesistono con le banche tradizionali come in Egitto, nel Bahrain, negli Emirati Arabi Uniti, nel Sudan, in Giordania, in Kuwait, in Tunisia e in Mauritania. In Arabia Saudita, le banche commerciali funzionano secondo il sistema occidentale e praticano gli interessi, approfittando dell'assenza di ordinamento in questo campo: gli interessi non possono essere accettati ufficialmente ma non sono neanche esplicitamente vietati dall'ordinamento esistente. In questo paese certe banche statali, beneficiando d'importanti dotazioni statali, accordano dei prestiti senza interessi ma pongono le loro liquidità disponibili sul mercato finanziario e integrano gli interessi ricevuti nei loro conti⁶⁶. In Pakistan e in Iran, invece, le banche islamiche sono le uniche ammesse. Banche e società di investimento islamiche si trovano anche nei seguenti paesi: Bahamas, Stati Uniti, Gran Bretagna, Lussemburgo, Danimarca, Australia, Svizzera, Turchia, Thailandia, Bangladesh, Guinea e Senegal⁶⁷.

A queste banche islamiche bisogna aggiungere numerose società di investimento create dagli uomini di affari che si rifanno alla pratica musulmana e riuniscono dei capitali sulla base di questo riferimento. Queste società eser-

⁶⁵ Algarib: *Les banques islamiques*, p. 171-172.

⁶⁶ Algarib: *Les banques islamiques*, p. 165-168.

⁶⁷ Ivi, p. 198; *Les capitaux de l'islam*, p. 29.

citano le loro attività in svariati campi, come il trasporto tramite taxi, l'allevamento di polli, l'agro-alimentare o l'industria della plastica. Alcune di queste società hanno alla loro testa dei fratelli musulmani che si sono dati agli affari⁶⁸.

II. Attività delle banche islamiche

Le banche islamiche non solo sono ricalcate sul modello occidentale, ma anche le loro attività finanziarie stesse non fanno che riprendere tecniche giuridiche occidentali battezzate con nomi arabi, ricorrendo all'astuzia terminologica alla quale abbiamo già accennato trattando degli interessi.

Le banche islamiche adempiono le stesse funzioni delle banche tradizionali: apertura di conti, pagamenti, incassi, operazioni di cambio, concessione di garanzie, ecc. Queste operazioni non implicano il pagamento di interessi, ma sono sottomesse al pagamento di commissioni, che non sono altro che interessi travestiti. Accordano dei crediti particolarmente sotto quattro forme:

- ▶ *Mudarabah*: accordo in virtù del quale le banche islamiche forniscono il capitale finanziario e gli altri associati, il capitale umano. Corrisponde grosso modo all'accomandita semplice. Qui la banca islamica agisce come accomodante. Finanzia totalmente un progetto industriale o commerciale a beneficio del cliente e questo ultimo fornisce il suo lavoro e la sua esperienza. Gli utili che risultano dal progetto sono ripartiti innanzitutto secondo una proporzionalità fissata. In caso di perdita che non sia dovuta ad una cattiva gestione, la banca ne sopporta il costo. In caso contrario, il cliente assume la perdita e non deve risarcire alla banca il profitto che non è stato realizzato. Questo contratto è utilizzato solamente per i progetti a breve termine: acquisizione di materie prime, operazioni di import export, ecc. Tenuto conto dell'alto rischio di questo genere di finanziamento, la banca islamica è molto rigorosa nella selezione dei clienti e dei progetti, ricorre a studi preliminari e chiede dei rapporti periodici per seguire il buon andamento del progetto.
- ▶ *Mucharakah*: accordo in virtù del quale le banche islamiche e l'imprenditore mettono in comune le loro risorse finanziarie per fornire il capitale necessario all'avviamento di un'attività. Questo contratto conferisce a ciascuno dei soci il diritto di amministrare gli affari della società, così come il diritto di partecipare agli utili e alle perdite proporzionalmente all'apporto.
- ▶ *Murabahah*: consiste nell'acquisto di un bene e la sua rivendita a termine, col suo prezzo di acquisto aumentato in anticipo di un utile determinato.

⁶⁸ Rycx: Islam et dérégulation financière, p. 29.

- **Prestito bello (*al-qard al-hasan*):** Il Corano incita la gente a fare un prestito bello:

Chi fa ad Allah un prestito bello, Egli glielo raddoppia molte volte. E' Allah che stringe [la mano e la] apre. A Lui sarete ricondotti (2:245)⁶⁹.

Questa nozione indica un prestito a titolo gratuito fatto dalle banche islamiche, ma certe banche esigono commissioni da parte dei beneficiari di questo prestito per coprire le loro spese. Questo prestito può essere fatto a persone private in difficoltà per adempiere un progetto (matrimonio, viaggio, studi, medicamento, ecc.) o a Stati musulmani sottosviluppati.

Il finanziamento del prestito gratuito può essere fatto col denaro della banca islamica stessa, o con quello depositato da privati a tal fine. In questo ultimo caso, anziché prestare direttamente ai bisognosi, i depositari lo fanno attraverso la banca, ciò che garantisce loro una sicurezza in quanto al recupero dei loro beni⁷⁰.

In questo tipo di attività, si può dire che le banche islamiche hanno una specificità. Ma si può anche osservare che tutte le banche e imprese di tipo occidentale dispongono di fondi a scopo filantropico per incoraggiare la cultura, lo sport ed altri campi sociali, fondi di cui si servono anche come operazione di marketing.

III. Tipi di banche islamiche

La moltiplicazione delle banche islamiche ha avuto come conseguenza la specificazione delle loro attività. Così oggi ci sono banche islamiche specializzate nello sviluppo sociale, altre nella raccolta dei depositi, altre ancora nell'emissione di carta-valore per lo Stato, e così via.

La maggior parte delle banche islamiche hanno vocazione locale, appartenendo ad uno Stato, e non esercitano attività esterne. Altre banche hanno vocazione internazionale, con succursali in differenti paesi. Il più importante esempio è la Banca islamica di sviluppo, con sede a Jeddah, di cui abbiamo parlato.

Ci sono banche islamiche industriali, agricole, commerciali e sociali. Ad eccezione della Banca di sviluppo islamico e della Banca Nasser sociale, le banche islamiche hanno la forma di società per azioni⁷¹.

IV. Mutazione di banche tradizionali in banche islamiche

Di fronte alla attuale crisi finanziaria e al successo delle banche islamiche nell'attrarre ricchi clienti musulmani, molte banche tradizionali, nei paesi musulmani ma anche occidentali, hanno cominciato a trasformarsi in banche

⁶⁹ Vedere anche i versetti 5:12; 57:11 e 18; 64:17; 73:20.

⁷⁰ Al-Malqi: Al-bunuk al-islamiyyah, p. 599-610.

⁷¹ Al-Rifa'i: Al-masarif al-islamiyyah, p. 28.

islamiche, ad aprire succursali specializzate in attività di tipo islamico e ad offrire tali operazioni.

Questo mutamento è generalmente considerato dagli autori musulmani, al tempo stesso, come prova che le norme musulmane sono capaci di gestire la società in ogni epoca e in ogni luogo e come un arricchimento del sistema islamico perchè mette a sua disposizione l'esperienza secolare e la tecnologia moderna delle banche tradizionali. È proprio quello che è capitato nel passato quando i musulmani hanno approfittato delle conoscenze greche sul piano filosofico e scientifico. Ma ci sono anche alcuni che considerano questa trasformazione come una maniera di ingannare e di attirare i clienti musulmani, privandone le banche nei paesi musulmani⁷².

Questa paura di alcuni musulmani fa eco a quella dei politici occidentali, i quali temono che l'afflusso di capitale musulmano nelle banche occidentali influenzi il sistema economico e ideologico occidentale.

Il sistema bancario musulmano veicola con sé non solo il denaro ma anche delle norme nelle attività economiche e nei rapporti umani. Sul piano delle attività economiche, le banche islamiche non accettano di finanziare per esempio le società che si occupano di vino, di gioco, di piscine miste, ecc. Sul piano dei rapporti umani, queste banche non permettono il lavoro della donna nello stesso ufficio degli uomini, impongono il velo alle impiegate ed esigono accesso separato per le donne ai loro servizi di clientela. È il principio "chi paga dà ordini". C'è anche la paura che le banche islamiche servano come intermediario per finanziare il terrorismo internazionale. Oscar Freysinger, un parlamentare svizzero, avverte che "si comincia colle finanze islamiche e si finisce con Ben Laden che organizza attentati colla nostra moneta"⁷³.

In ogni caso, le prospettive di guadagno e di nuovi impieghi nel campo delle finanze islamiche incita oggi le università occidentali ad offrire un insegnamento specializzato per i loro studenti, e sempre più congressi e incontri sono organizzati in collaborazione con università ed enti economici musulmani. Ma si nota generalmente che gli esperti che combinano una conoscenza del diritto finanziario musulmano con le tecniche bancarie e le norme legali moderne che le regolano sono poco numerosi.

V. Obiezioni contro le banche islamiche

Le banche islamiche sono state oggetto di numerose critiche, che si riassumono nei seguenti punti:

⁷² Mustafa: Taqyim dhahirat tahawwul al-bunuq, p. 43.

⁷³ Vedere una pagina intera del giornale Le Matin Dimanche (Losanna), 14 settembre 2008, p. 10, col titolo: "I Svizzeri finanzieranno il terrorismo colle loro economie". Il giorno prima, questo giornale pubblica un lungo articolo sotto il titolo: "Le banche si islamiscono).

- ▶ Se la ragione che motiva l'interdizione degli interessi è sostenere che il denaro non produce denaro, il sistema bancario islamico non aiuta poiché esiste sempre un depositante che presta il suo denaro alla banca e che si aspetta un guadagno da questo denaro senza fare niente. La banca islamica replica che non accorda un tasso di guadagno fisso al depositante, ma lo fa partecipare al guadagno e alla perdita. Ora, sarebbe più giusto accordargli un importo fisso perché non ha nessun merito in quel che guadagna e non si dovrebbe imputargli la perdita⁷⁴.
- ▶ Le banche islamiche prestano il loro denaro a titolo di partecipazione ad un progetto economico, ottenendo dei profitti annui esorbitanti talvolta pari al 32% dell'importo del prestito⁷⁵. Certo, la banca islamica non obbliga i suoi clienti ad accettare le sue condizioni, ma questi non hanno altra scelta. In questo modo, la banca islamica diventa usuraia nel vero senso del termine⁷⁶. È la ragione per la quale certe istituzioni di investimento islamiche si permettono di distribuire dei guadagni (interessi) molto elevati, fino al 50% di cui parla Al-Qaradawi, favorendo in questo modo la corsa al guadagno contro cui il Corano voleva battersi⁷⁷. La *mudarabah* in questione, del resto, non è niente altro che il contratto in accomandita che l'Occidente aveva inventato per eludere l'interdizione degli interessi difesa dalla Chiesa⁷⁸.
- ▶ Le operazioni commerciali delle banche islamiche sono ben più importanti delle operazioni di partecipazione. Questo costituisce un insuccesso fondamentale "perché il finanziamento per partecipazione è quello che corrisponde perfettamente alla filosofia delle banche islamiche" e "perché si tratta in questo modo di finanziamento che si pensa possa essere un motore dello sviluppo"⁷⁹.
- ▶ Le azioni delle banche islamiche che si trovano in Egitto, per citare solamente questo paese, sono in grande maggioranza di proprietà di non egiziani benché il 99% dei depositi siano egiziani. La maggior parte di questi depositi sono investiti in Europa e in America contro interessi, contrariamente ai loro principi. In quanto ai risparmiatori, le banche in questione versano loro una parte minima dei guadagni, sotto diverse denominazioni. In questo modo, imbrogliano i risparmiatori e assorbono il denaro disponibile, anziché contribuire allo sviluppo dei paesi musulmani⁸⁰.

⁷⁴ Al-Banna: Al-riba, p. 223-225; Al-'Ashmawi: Al-riba, p. 90.

⁷⁵ Al-'Ashmawi: Al-riba, p. 90-91.

⁷⁶ Al-Banna: Al-riba, p. 226-228.

⁷⁷ Ivi, p. 222.

⁷⁸ Ivi, p. 214-219.

⁷⁹ Algarib: Les banques islamiques, p. 230-231.

⁸⁰ Al-Banna: Al-riba, p. 236-237; Al-'Ashmawi: Al-riba, p. 82.

- ▶ Le banche islamiche dispongono di masse monetarie enormi che non sono utilizzate a causa della mancanza di progetti corrispondenti ai loro principi. Questo impedisce lo sviluppo economico di un paese. Per rimediare a questo problema, le banche islamiche prestano le loro eccedenze alle banche tradizionali contro interessi, violando così i loro principi e ingannando i loro clienti.
- ▶ Le banche islamiche praticano la concorrenza sleale verso l'economia nazionale. Attirano il denaro grazie ad una tecnica religiosa efficace e si fanno assecondare da squadre religiose fortemente pagate per legittimare le loro attività. Alcune di queste squadre fanno parte dell'Accademia di ricerche islamiche dell'Azhar e sono all'origine del rifiuto di dichiarare leciti i certificati di investimento emessi dal governo egiziano. Ciò facendo, esse privano lo Stato della liquidità di cui ha bisogno nell'interesse pubblico⁸¹. Per fronteggiare il blocco dell'Accademia in questione, lo Stato ha dovuto ricorrere a una fatwa ottenuta dal Muftì della Repubblica l'8 settembre 1989⁸². Questo è molto grave: le banche islamiche rifiutano di prestare denaro all'autorità pubblica perché questa rifiuta di farle partecipare ai profitti e alle perdite⁸³.
- ▶ Queste banche non pubblicano in modo chiaro le loro attività. Si ignora dove investano il loro denaro. Si accontentano di dire che le loro attività non sono usuraie⁸⁴.
- ▶ Le banche islamiche sfuggono al controllo statale per la protezione dei consumatori e dell'economia nazionale. Queste banche distribuiscono dei guadagni ai depositari, fissano le loro commissioni e accordano dei prestiti senza renderne conto allo Stato.
- ▶ Gli attacchi ripetuti delle banche islamiche contro le banche tradizionali nei paesi arabi e musulmani finiranno per rovinare queste ultime. Ora, ciò facendo, queste banche islamiche realizzano solamente gli obiettivi "del comunismo e del sionismo" che vorrebbero mantenere le società musulmane nella povertà e in stato di debolezza⁸⁵.

VI. Scandali provocati dalle banche islamiche

Scandali in Egitto e altrove hanno sbiadito l'immagine del sistema bancario islamico. Società di investimento islamiche offrivano ai depositanti dei guadagni che raggiungevano il 30%, evidentemente evitando accuratamente di utilizzare il termine tabù *interessi*. I guadagni provenivano da fondi nuovi ottenuti in base all'attrattiva di questi profitti. Queste società (circa 200) gestiscono delle fortune che variano, secondo le stime, tra 8 e 14 miliardi di lire egiziane di cui la metà sarebbe stata nelle mani d'Al-Rayyan. Senza con-

⁸¹ Ivi, p. 193.

⁸² Fatwa in: Al-fatawa al-islamiyyah fil-qadaya al-iqtisadiyyah, p. 105-112.

⁸³ Algarib: Les banques islamiques, p. 234.

⁸⁴ Al-Banna: Al-riba, p. 246; Al-'Ashmawi: Al-riba, p. 90-91.

⁸⁵ Murad; 'Abd-al-Bir: Fawa'id al-bunuk, p. 23-25.

tabilità e senza gestione moderna, si dedicavano principalmente alle speculazioni sul mercato internazionale e all'accaparramento dei beni per arricchirsi. Hanno provocato così delle perdite per migliaia di risparmiatori. Talvolta persino certe società ammassavano fortune e poi i loro proprietari spariscono dall'Egitto, portando definitivamente con sé il denaro dei risparmiatori⁸⁶.

In Sudan, le disposizioni bancarie promulgate dal presidente Numeiri aprirono ai Fratelli musulmani un nuovo campo di attività fruttuose. Per mezzo dei capitali sauditi, investiti dal 1979 attraverso la Faysal Islamic Bank, i Fratelli musulmani crearono parecchie nuove banche. Mentre la carestia si estendeva in Sudan, non si sentivano per niente imbarazzati ad accaparrare grano su grande scala e a realizzare degli enormi raccolti, rivendendoli dopo il rialzo dei prezzi. In quanto alla banca islamica in questione, dispensata da tasse sugli utili, aveva realizzato un utile del 100% fin dal suo primo anno di funzionamento.

⁸⁶ Su queste società, v. Fodah: Al-mal'ub; 'Abd-al-Fadil: Al-khadi'ah; Shuhayb: Al-ikhтираq; Fihmi: Al-Rayyan.

Bibliografia

- Aal Waqyan, Nayif Ibn-'Ammar: *Bitaqat al-i'timan*, in: *faculty.ksu.edu.sa/26616/DocLib1/حقيقتها-حكمها-20%الاتتمان20%بطاقة.doc*
- 'Abd-al-Fadil, Mahmud: *Al-khadi'ah al-maliyyah al-kubra*, Dar al-mustaqbal al-'arabi, il Cairo, 1989.
- 'Abd-al-Rahman, Ramadan: *Mawqif al-shari'ah al-islamiyyah min al-bunuk wal-mu'amalat al-masrifyyah wal-ta'min*, Dar al-salam, il Ciaro, 2005.
- 'Abd-al-Rahman, Salih: *Al-waqi' wa-tariq al-tahawwul li-mustaqbal afdal*, in: *www.kantakji.com/fiqh/Files/Fatawa/2407.doc*
- Abu-al-'Ala, Husayn 'Abd-al-Majid Husayn: *Fiqh al-riba*, Matba'at al-amanah, il Cairo, 1989.
- Abu-al-'Aynayn, Badran: *Al-shari'ah al-islamiyyah*, Mu'assasat shabab al-jami'ah, Alessandria, 1980.
- Abu-Shahbah, Muhammad Ibn-Muhammad: *Hulul li-mushkilat al-riba*, Dar al-jil, Beirut, 1992.
- Abu-Zahrah, Muhammad: *Usul al-fiqh*, Dar al-thaqafah al-'arabiyyah, s.d.
- Al-'Abbadi: 'Abd-Allah: *Mawqif al-shari'ah al-islamiyyah min al-masarif al-islamiyyah al-mu'asirah*, Dar al-salam, Doha, 1994.
- Al-'Alayli, 'Abd-Allah (d. 1996): *Ayn al-khata': tashih mafahim wa-nadhrah jadidah*, Dar al-jadid, Beirut, 2^a ed., 1992.
- Al-'Ali, Hamid: *Taysir ba'd al-buyu' wal-mu'amalat al-maliyyah al-mu'asirah*, in: <http://islamport.com/w/fqh/Web/4600/1.htm>
- Al-'Ashmawi, Muhammad Sa'id: *Al-riba wal-fa'idah fil-islam*, Sina lil-nashr, il Cairo, 1988.
- Al-Ashqar, 'Umar Sulayman: *Al-riba*, Maktabat al-manar, Zarqa, 1988.
- Al-Ba'li, 'Abd-al-Hamid Mahmud: *Asasiyyat al-'amal al-masrifi al-islami, al-waqi' wal-afaq*, Maktabat Wahbah, il Cairo, 1990.
- Al-Banna, Jamal: *Al-riba wa-'ilaqatuh bil-mumarassat al-masrifyyah wal-bunuk al-islamiyyah*, Dar al-fikr al-islami, il Cairo, 1986.
- Aldeeb abu-Sahlieh, Sami Awad: *Il diritto islamico: fondamenti, fonti, istituzioni*, Carocci Editore, Roma, 2008.
- Al-fatawa al-islamiyyah min dar al-ifta' al-masriyyah*, Wazarat al-awqaf, il Cairo, s.d.
- Algarib, Hamid: *Les banques islamiques*, Economica, Parigi, 1990.
- Al-Ghufayli, Muhammad: *Nutaf al-ma'arif fil-rad 'ala man ajaz riba al-masarif*, Dar al-ghayth, Riyad, 1996.
- Al-Hatimi, 'Abd-al-Latif: *Al-fawa'id al-ta'khiriyyah wa-shar'iyyatuha*, Matbahat al-najah al-jadidah, Rabat, 2007.

- Al-Hinnawi, Muhammad Salih; Fattah, 'Abd-al-Salam Sa'id: *Al-mu'assasat al-maliyyah al-bursa wal-bunuk al-tijariyyah*, Dar al-jami'ah, il Cairo, 2000.
- Al-Hiti, 'Abd-al-Razzaq: *Al-masarif al-islamiyyah bayn al-nadhariyyah wal-tatbiq*, Dar Usamah lil-nashr, Amman, 1998.
- Al-Jammal, Muhammad 'Abd-al-Mun'im: *Mawsu'at al-iqtisad al-islami*, Dar al-kitab al-masri, il Cairo e Dar al-kitab al-lubnani, Beirut, 2^a ed., 1986.
- Al-Khaliq, 'Abd-al-Rahman: Shar'iyyat al-mu'amalat al-lati taqum fiha al-bunuk al-islamiyyah al-mu'asirah, in: *Majallat al-jami'ah al-islamiyyah bil-Madinah al-munawwarah*, no 59, 1983-1984, p. 97-112, in: <http://www.iu.edu.sa/Magazine/59/10.htm>.
- Al-Malqi, 'Ayshah Al-Sharqawi: *Al-bunuk al-islamiyyah: al-tajribah bayn al-fiqh wal-qanun wal-tatbiq*, Al-markaz al-thaqafi al-'arabi, Beirut, 2000.
- Al-Martani, Sa'id Ibn-Sa'id: *Taqwim al-mu'assasat al-tatbiqiyyah lil-iqtisad al-islami, al-nawafidh al-islamiyyah lil-masarif al-taqlidiyyah*, in www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/24.doc
- Al-Qaradawi, Yusuf: *Bay' al-murabahah lil-amr bil-shira' kama tajrih al-masarif al-islamiyyah*, Maktabat Wahbah, il Cairo, 1987.
- Al-Qaradawi, Yusuf: *Fawa'id al-bunuk hiya al-riba al-haram*, Dar al-sahwah, il Cairo e Dar al-wafa, Mansurah, 1990.
- Al-Rifa'i, Fadi: *Al-masarif al-islamiyyah*, Al-Halabi, Beirut, 2007.
- Al-Sahbbani, Muhammad: *Bunuk tijariyyah bi-dun riba*, Dar 'alam al-kutub, Riyad, 1987.
- Al-Sa'idi, 'Abd-Allah: *Al-riba fil-mu'amalat al-masrifiyyah*, Dar Tibah, Riyad, 1999.
- Al-Salus, 'Ali: *Al-iqtisad al-islami wal-qadaya al-fiqhiyyah al-mu'asirah*, Dar al-thaqafah, Doha, 1998.
- Al-Sanhuri, 'Abd-al-Razzaq (d. 1971): *Masadir al-haq fil-fiqh al-islami*, Al-majma' al-'ilmi al-'arabi al-islami, Beirut, 1955.
- Al-Sawi, Muhammad: *Mushkilat al-istithmar fil-bunuk al-islamiyyah wa-kayf 'alajaha al-islam*, Dar al-wafa, Mansurah, 1990.
- Al-Sha'rawi, Muhammad Mitwalli (d. 1998): *Qadaya islamiyyah*, Dar al-shuruq, Beirut e il Cairo 1977.
- Al-Turki, Mansur Ibrahim: *Al-iqtisad al-islami bayn al-nadhariyyah wal-tatbiq*, Al-maktab al-masri al-hadith, il Cairo, 1975.
- 'Atiyyah, Jamal-al-Din: *Al-bunuk al-islamiyyah bayn al-hurriyyah wal-tandhim wal-taqwim wal-ijtihad wal-nadhariyyah wal-tatbiq*, Al-mu'assasah al-jami'iyyah, Beirut, 1993.

- Attali, Jacques: Les juifs, les chrétiens et l'argent, interview, in: *L'Express*, 10 gennaio 2002, p. 56-65, riprodotto in: <http://www.denistouret.fr/ideologues/Attali.html>.
- Dommen, Edouard: Calvin et le prêt à intérêt, in: *Finance et bien commun*, n. 16 (autunno 2003), Ginevra, 2004, p. 42-58.
- Dughaysh, Sayf; Al-Hadifi, Muhammad 'Abd-Allah: *Nidham al-iqtisad al-tijari fi Bank Dubai al-islami*, Jami'at al-Sharijah, s.d., in: https://www.sharjah.ac.ae/oldsite/bbmaterials/0800404_1_51_52/uploads/_48605_1!/d8a8d986d98320d8afd8a8d98a20d8a7d984d8a7d8b3d984d8a7d985d98a.doc
- El-Gamal, Mahmoud: *Islamic finance*, Cambridge University press, New York, 2007.
- Falah, Hasan Al-Husayni: *Idarat al-bunuk*, Madkhal kammi wa-istratiji mu'asir, Dar Wael, Amman, 2000.
- Fawzan, Salih: *Al-muntaqa min fatawi al-shaykh Salih Al-Fawzan*, in: <http://majdah.maktoob.com/vb/majdah110635/>
- Fihmi, Faruq: *Al-Rayyan, masyadat al-kibar wal-sighar, Mu'assassat Amun al-hadithah*, il Cairo, 1989.
- Fodah, Faraj (d. 1992): *Al-mal'ub, qissat sharikat tawdhif al-amwal*, Dar Masr al-jadidah, il Cairo, 2^a ed., 1988.
- Gaius (d. v. 180): *Institutes*, Les Belles Lettres, Parigi, 1965.
- Hammad, Hamzah 'Abd-al-Karim: *Makhatir al-istithmar fil-masarif al-islamiyyah*, Dar al-nafa'is, Amman, 2008.
- Hasab-Allah, 'Ali: *Usul al-tashri' al-islami*, Dar al-ma'arif, il Cairo, 1985.
- Hindi, Munir Ibrahim: *Shubhat al-riba fi mu'amalat al-bunuk al-islamiyyah al-taqlidiyyah wal-islamiyyah*, Dar al-nahdah al-'arabiyyah, il Cairo, 1995.
- Ibrahim, Muhammad: *Al-hiyal al-fiqhiyyah fil-mu'amalat al-maliyyah*, Al-dar al-'arabiyyah lil-kitab, Tunis, 1983.
- Johner, Michel: *Travail, richesse et propriété dans le protestantisme*, in: *La revue réformée*, no 218, 2002/3, in: <http://www.unpoissondansle.net/rr/0206/index.php?i=5>
- Kettani, Malika: *Une banque originale la banque islamique*, Imprimerie Najah El-Jadidah, Casablanca, 2002.
- Khallaf, 'Abd Al-Wahhab: *Les fondements du droit musulman*, trad. Claude Dabbak, Asma Godin et Mehrezia Labidi Maiza, Al-Qalam, Parigi, 1997.
- Le Soudan contemporain*, Ed. Marc Lavergne, Karthala/Cermoc, Parigi & Amman, 1989.
- Les capitaux de l'Islam*, Presses du CNRS, [Parigi?], 1990.

- Maïmonide, Moïse (d. 1204): *Le livre de la connaissance*, trad. V. Nikiprowetzky e A. Zaoui, Quadrige e PUF, Parigi 1961.
- Majmu'at al-a'mal al-tahdiriyyah, al-qanun al-madani*, Wazarat al-'adl, il Cairo, 1950.
- Mansur, Mahmud: *Al-riba fil-shari'ah al-islamiyyah wal-qanun*, Dar harra', il Cairo, 1987.
- Murad, Mahmud Sidqi; 'Abd-al-Bir, Hasan Sa'id: *Fawa'id al-bunuk halal am haram?* Akhbar al-yom, il Cairo, 1992.
- Mustafa, Mustafa Ibrahim: *Taqyim dhahirat tahawwul al-bunuq al-taqlidiyyah lil-masrafiyyah al-islamiyyah*, il Cairo, 2006.
- Qal'awai, Ghassan: *Al-Masarif al-islamiyyah darurah 'asriyyah*, Dar al-maktabi, Damasco, 1998.
- Ramelet, Denis: *La rémunération du capital à la lumière de la doctrine traditionnelle de l'Église catholique*, in: *Catholica*, no 86, inverno 2004-05, in: http://www.salve-regina.com/Chretiente/Le_pret_a_interet_Ramelet.htm#_ftn26.
- Rycx, Jean-François: *Islam et dérégulation financière, banques et sociétés islamiques d'investissement: Le cas égyptien*, CEDEJ, il Cairo, dossier 3, 1987.
- Sabah, Sayf Hisham: *Al-sayrafah al-islamiyyah mafhumuha wa-'amaliyyatuha, dirasah tahliliyyah 'ala al-masraf al-'iraqi al-islami*, s.d., in: www.saaaid.net/book/9/2387.doc
- Shahin, 'Ali 'Abd-Allah: Madkhal mahasabi muqtarah li-qiyas wa-tawzi' al-arbah fil-bunuk al-islamiyyah, in: *Majallat al-jami'ah al-islamiyyah*, vol. 13, no 1, p. 297-347, in: <http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/articles/volume%2013-%20Issue%201%20-Human%20-13.pdf>
- Shihatah: Husayn Husayn: *Min suwar al-riba fil-mu'amalat al-mu'asirah*, in: <http://www.darelmashora.com/Default.aspx?DepartmentID=4&Mode=MySelf>
- Suwaylim, Muhammad: *Idarat al-masarif al-taqlidiyyah wal-masarif al-islamiyyah*, Dar al-tiba'ah al-hadithah, il Cairo, 1987.
- Tantawi, Muhammad Sayyid: *Mu'amalat al-bunuk wa-ahkamuha al-shar'iyyah*, Dar al-Nahdah, il Cairo, 1997.
- 'Umar, Muhammad 'Abd-al-Halim: *Al-suq al-islamiyyah al-duwaliyyah*, jaridat al-iqtisadiyyah, in www.bltagi.com/files/08/019.doc.